

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 6 febbraio 1991, n. 3

Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Trento

(b.u. 26 febbraio 1991, n. 9, suppl. ord. n. 3)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

nella seduta del 6 febbraio 1991

- Visti gli articoli 31 e 49 dello Statuto speciale d'autonomia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
- visto il Regolamento interno approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 7 del 25 ottobre 1973 e successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 2 bis del 15 marzo 1977, n. 3 del 31 gennaio 1979 e n. 8 del 18 luglio 1989;
- visto l'articolo 6 di detto Regolamento che disciplina le modalità per modificare il Regolamento interno;
- vista la nota di data 27 luglio 1989, prot. 4021/1 con la quale la Presidenza del Consiglio apriva i termini per la presentazione di proposte di modifica al Regolamento interno;
- viste le proposte di modifica presentate dai consiglieri Berger, Betta, Craffonara; Franceschini, Leveghi, Rella, Ricci, Robol, Taverna, e Tonelli; a seguito delle riunioni della Conferenza dei capigruppo, allargata ai consiglieri proponenti le modifiche, di data 9, 20 luglio, 14 settembre 1990, 18, 23 gennaio, 1 e 4 febbraio 1991;
- con 25 voti favorevoli ed un voto contrario, legalmente espressi

delibera

1. di approvare il Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Trento nel testo allegato alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante, che consta di 157 articoli e dell'elenco delle materie di competenza delle Commissioni permanenti.

Il Presidente
dott. Pierluigi Angeli

I Segretari questori

cav. Sergio Casagrande
p.i. Aldo Marzari

INDICE

TITOLO I: PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE ED ELEZIONE DEGLI ORGANI

CAPO I: Primi adempimenti del Consiglio provinciale

- Articolo 1 - *Prima seduta del Consiglio provinciale*
- Articolo 2 - *Presidenza provvisoria e appello dei consiglieri*
- Articolo 3 - *Giuramento dei consiglieri*
- Articolo 4 - *Assunzione della carica di consigliere provinciale*

Articolo 5 - *Adempimenti preliminari*

CAPO II: Elezione del Presidente del Consiglio provinciale, del Vicepresidente e dei segretari questori

Articolo 6 - *Elezione del Presidente del Consiglio provinciale*

Articolo 7 - *Elezione del Vicepresidente e dei segretari questori*

Articolo 8 - *Elezioni suppletive*

CAPO III: Elezione del Presidente della Giunta provinciale e degli assessori

Articolo 9 - *Elezione del Presidente della Giunta provinciale*

Articolo 10 - *Determinazione del numero degli assessori ed elezione degli stessi*

Articolo 11 - *Indicazione dell'assessore sostituto del Presidente della Giunta*

Articolo 12 - *Pubblicazione dell'esito dell'elezione della Giunta*

Articolo 13 - *Incompatibilità*

Articolo 14 - *Elezioni suppletive*

CAPO IV: Nomina delle commissioni consiliari

Articolo 15 - *Nomina delle commissioni permanenti*

Articolo 16 - *Nomina delle commissioni speciali*

Articolo 17 - *Incompatibilità*

Articolo 18 - *Nomine suppletive*

TITOLO II: ORGANI DEL CONSIGLIO E LORO ATTRIBUZIONI

CAPO I: Ufficio di presidenza

Articolo 19 - *Presidente del Consiglio*

Articolo 20 - *Vicepresidente del Consiglio*

Articolo 21 - *Segretari questori*

Articolo 22 - *Ufficio di presidenza*

CAPO II: Gruppi consiliari e Conferenza dei presidenti dei gruppi

Articolo 23 - *Gruppi consiliari*

Articolo 24 - *Conferenza dei presidenti dei gruppi*

CAPO III: Commissioni permanenti

Articolo 25 - *Commissioni permanenti*

Articolo 26 - *Insediamiento della presidenza delle commissioni*

CAPO IV: Autonomia funzionale e contabile del Consiglio

Articolo 27 - *Bilancio del Consiglio*

Articolo 28 - *Trattamento economico dei consiglieri ed interventi a favore dei gruppi consiliari*

Articolo 29 - *Personale e uffici del Consiglio*

TITOLO III: FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E DEL CONSIGLIO

CAPO I: Funzionamento delle commissioni permanenti

Sezione I: Sedute delle commissioni permanenti

Articolo 30 - *Presidenza delle commissioni*

Articolo 31 - *Convocazione delle commissioni*

Articolo 32 - *Richieste di convocazione*

- Articolo 33 - *Assegnazione dei disegni di legge e degli affari alle commissioni*
- Articolo 34 - *Questioni di competenza*
- Articolo 35 - *Ordine del giorno delle commissioni*
- Articolo 36 - *Validità delle sedute delle commissioni*
- Articolo 37 - *Dovere di partecipazione e assenze dei componenti*
- Articolo 38 - *Sostituzione dei componenti delle commissioni*
- Articolo 39 - *Membri aggregati*
- Articolo 40 - *Partecipazione dei consiglieri*
- Articolo 41 - *Partecipazione dei proponenti e della Giunta*
- Articolo 42 - *Sedute delle commissioni*
- Articolo 43 - *Processo verbale delle sedute delle commissioni*
- Articolo 44 - *Svolgimento della discussione in commissione*
- Articolo 45 - *Dichiarazioni di voto*
- Articolo 46 - *Deliberazioni delle commissioni*
- Articolo 47 - *Verifica del numero legale*
- Articolo 48 - *Pareri di altre commissioni*
- Articolo 49 - *Consulenze*
- Articolo 50 - *Richieste di informazioni e chiarimenti*
- Articolo 51 - *Consultazioni e sopralluoghi*
- Articolo 52 - *Sottocommissioni*
- Articolo 53 - *Rinvio*

Sezione II: Ordine delle sedute delle commissioni permanenti

- Articolo 54 - *Ordine delle sedute delle commissioni*

CAPO II: Funzionamento del Consiglio

Sezione I: Sedute del Consiglio

- Articolo 55 - *Convocazione del Consiglio*
- Articolo 56 - *Programmazione delle sedute e dei lavori del Consiglio*
- Articolo 57 - *Convocazione straordinaria del Consiglio*
- Articolo 58 - *Ordine del giorno del Consiglio*
- Articolo 59 - *Sedute del Consiglio*
- Articolo 60 - *Processo verbale delle sedute del Consiglio*
- Articolo 61 - *Resoconti integrali*
- Articolo 62 - *Apertura e chiusura delle sedute*
- Articolo 63 - *Dovere di partecipazione e assenze dei consiglieri*
- Articolo 64 - *Facoltà di parola*
- Articolo 65 - *Modalità e durata degli interventi*
- Articolo 66 - *Richiamo all'argomento e ai limiti di tempo degli interventi*
- Articolo 67 - *Fatto personale*
- Articolo 68 - *Questioni procedurali*
- Articolo 69 - *Dichiarazioni di voto*
- Articolo 70 - *Deliberazioni del Consiglio*
- Articolo 71 - *Numero legale*
- Articolo 72 - *Sistemi di votazione*
- Articolo 73 - *Votazione per alzata di mano*
- Articolo 74 - *Votazione per appello nominale*
- Articolo 75 - *Votazione per scrutinio segreto*
- Articolo 76 - *Irregolarità nelle votazioni*

- Articolo 77 - *Richiami al regolamento sulle votazioni*
- Articolo 78 - *Proclamazione del risultato delle votazioni*
- Articolo 79 - *Albo del Consiglio*

Sezione II: Ordine delle sedute del Consiglio

- Articolo 80 - *Poteri di polizia*
- Articolo 81 - *Richiamo all'ordine*
- Articolo 82 - *Esclusione dalla seduta e censura*
- Articolo 83 - *Inottemperanza alle sanzioni disciplinari*
- Articolo 84 - *Tumulto in aula*
- Articolo 85 - *Ammissione e comportamento del pubblico*

TITOLO IV: PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

CAPO I: Iniziativa legislativa

- Articolo 86 - *Esercizio dell'iniziativa legislativa*
- Articolo 87 - *Presentazione dei disegni di legge*
- Articolo 88 - *Assegnazione alle commissioni permanenti, distribuzione e annuncio in aula*
- Articolo 89 - *Improcedibilità dei disegni di legge respinti*
- Articolo 90 - *Procedura d'urgenza*
- Articolo 91 - *Ritiro dei disegni di legge*

CAPO II: Procedimento in commissione

- Articolo 92 - *Termine per l'inizio dell'esame dei disegni di legge in commissione*
- Articolo 93 - *Svolgimento della discussione in commissione*
- Articolo 94 - *Esame abbinato*
- Articolo 95 - *Partecipazione dei proponenti*
- Articolo 96 - *Termine per la presentazione delle relazioni*
- Articolo 97 - *Termine per la distribuzione delle relazioni*
- Articolo 98 - *Rinvio*

CAPO III: Procedimento in Consiglio

- Articolo 99 - *Disposizione generale*
- Articolo 100 - *Lettura delle relazioni*
- Articolo 101 - *Apertura e chiusura della discussione generale*
- Articolo 102 - *Rinvio in commissione*
- Articolo 103 - *Ordini del giorno*
- Articolo 104 - *Ammissibilità degli ordini del giorno*
- Articolo 105 - *Ordine del giorno di non passare all'esame degli articoli*
- Articolo 106 - *Discussione degli articoli*
- Articolo 107 - *Presentazione degli emendamenti*
- Articolo 108 - *Ammissibilità degli emendamenti*
- Articolo 109 - *Ritiro degli emendamenti*
- Articolo 110 - *Discussione degli emendamenti*
- Articolo 111 - *Votazione degli emendamenti e degli articoli*
- Articolo 112 - *Votazione per parti separate*
- Articolo 113 - *Votazione finale*
- Articolo 114 - *Disegni di legge con un solo articolo*
- Articolo 115 - *Correzioni formali*
- Articolo 116 - *Trasmissione dei disegni di legge al Commissario del Governo*

Articolo 117 - *Rinvio*

CAPO IV: Procedure particolari

- Articolo 118 - *Modalità di discussione sui capitoli dei bilanci*
- Articolo 119 - *Esame dei disegni di legge rinviati dal Governo*
- Articolo 120 - *Iniziativa popolare*
- Articolo 121 - *Decadenza dei disegni di legge*
- Articolo 122 - *Referendum abrogativo di leggi provinciali*

TITOLO V: PROCEDIMENTI PARTICOLARI

CAPO I: Nomine e designazioni di competenza del Consiglio

- Articolo 123 - *Procedimento per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio*
- Articolo 124 - *Modalità della votazione*
- Articolo 125 - *Validità della deliberazione*
- Articolo 126 - *Nomine e designazioni suppletive*
- Articolo 127 - *Tutela delle minoranze*

CAPO II: Pareri

- Articolo 128 - *Pareri sui provvedimenti della Giunta*

CAPO III: Impugnazioni e ratifiche

- Articolo 129 - *Esame delle proposte di impugnazione dinanzi alla Corte costituzionale*
- Articolo 130 - *Ratifica dei provvedimenti adottati in via d'urgenza dalla Giunta*

CAPO IV: Seguito delle sentenze della Corte costituzionale e dei referendum

- Articolo 131 - *Seguito dell'annullamento e dell'abrogazione di leggi provinciali*

CAPO V: Esame delle relazioni del Difensore civico

- Articolo 132 - *Esame delle relazioni del Difensore civico*
- Articolo 133 - *Discussione sulle relazioni*

TITOLO VI: FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO
POLITICO

CAPO I: Diritti di informazione

- Articolo 134 - *Informazione dei consiglieri*
- Articolo 135 - *Rilascio di copie*

CAPO II: Commissioni di indagine, di studio e conferenze di informazione

- Articolo 136 - *Commissioni di indagine*
- Articolo 137 - *Commissioni di studio*
- Articolo 138 - *Conferenze di informazione*

CAPO III: Interrogazioni e interpellanze

Sezione I: Interrogazioni

- Articolo 139 - *Presentazione e pubblicazione delle interrogazioni*
- Articolo 140 - *Svolgimento delle interrogazioni*

Sezione II: Interpellanze

- Articolo 141 - *Presentazione delle interpellanze*

Articolo 142 - *Svolgimento delle interpellanze*

Sezione III: Disposizioni comuni a interrogazioni e interpellanze

Articolo 143 - *Disposizioni comuni a interrogazioni e interpellanze*

CAPO IV: Mozioni

Articolo 144 - *Presentazione delle mozioni*

Articolo 145 - *Mozioni di revoca*

Articolo 146 - *Mozioni di sfiducia*

Articolo 147 - *Discussione delle mozioni*

Articolo 148 - *Discussione abbinata di più mozioni*

Articolo 149 - *Attuazione delle mozioni*

CAPO V: Disposizioni comuni a interrogazioni, interpellanze e mozioni

Articolo 150 - *Inammissibilità*

Articolo 151 - *Decadenza*

CAPO VI: Petizioni

Articolo 152 - *Petizioni*

CAPO VII: Deputazioni

Articolo 153 - *Deputazioni*

TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 154 - *Modifiche al regolamento interno*

Articolo 155 - *Abrogazione*

Articolo 156 - *Disposizioni transitorie*

Articolo 157 - *Pubblicazione ed entrata in vigore del regolamento interno*

ALLEGATO (Art. 25, comma 3): ELENCO DELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

Titolo I

Primi adempimenti del Consiglio provinciale ed elezione degli organi

Capo I

Primi adempimenti del Consiglio provinciale

Art. 1

Prima seduta del Consiglio provinciale

1. Il Consiglio si riunisce, per la prima seduta, entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. L'avviso di convocazione è inviato dal Presidente della Giunta in carica a tutti i consiglieri, con lettera raccomandata.
3. Alla prima seduta del Consiglio è invitato il Commissario del Governo per la provincia di Trento.

Art. 2

Presidenza provvisoria e appello dei consiglieri

1. Nella prima seduta la presidenza provvisoria è assunta dal consigliere più anziano di età fra i presenti.
2. Fungono da segretari scrutatori i due consiglieri più giovani di età fra i presenti.
3. Costituita la presidenza provvisoria, il Presidente effettua l'appello nominale dei consiglieri, in doppia chiamata.

Art. 3

Giuramento dei consiglieri

1. Effettuato l'appello dei consiglieri, il Presidente presta giuramento pronunciando le parole: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Provincia".
2. Il Presidente invita quindi i consiglieri presenti a prestare il medesimo giuramento. A tale scopo effettua in ordine alfabetico l'appello dei consiglieri, i quali ad uno ad uno rispondono "Giuro".
3. Se per giustificato impedimento un consigliere non ha giurato, il giuramento può essere prestato in seguito, in occasione della prima partecipazione ai lavori del Consiglio.
4. Dell'avvenuto giuramento deve essere fatta espressa menzione nel processo verbale della seduta. Una copia del processo verbale è trasmessa al Commissario del Governo per la provincia di Trento.

Art. 4

Assunzione della carica di consigliere provinciale

1. L'esercizio delle funzioni di consigliere è condizionato alla prestazione del giuramento.
2. Il consigliere rappresenta l'intera provincia e non può essere chiamato a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 5

Adempimenti preliminari

1. Nella prima seduta il Consiglio procede:
 - a) all'elezione del Presidente;
 - b) all'elezione del Vicepresidente;
 - c) all'elezione dei segretari questori;
 - d) all'elezione del Presidente della Giunta;
 - e) alla determinazione del numero degli assessori effettivi e supplenti;
 - f) all'elezione degli assessori effettivi e supplenti;
 - g) all'indicazione dell'assessore sostituto del Presidente della Giunta;
 - h) alla nomina delle commissioni permanenti.

Capo II

Elezione del Presidente del Consiglio provinciale, del Vicepresidente e dei segretari questori

Art. 6

Elezione del Presidente del Consiglio provinciale

1. Costituita la presidenza provvisoria e prestato il giuramento, il Consiglio elegge, fra i suoi componenti, il Presidente.
2. Per la validità della elezione è richiesta la presenza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio è eletto con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
4. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei componenti, si procede a votazione di ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
5. Il Presidente provvisorio della seduta procede alla proclamazione dell'eletto, il quale assume immediatamente la presidenza del Consiglio.

Art. 7

Elezione del Vicepresidente e dei segretari questori

1. Dopo l'elezione del Presidente il Consiglio elegge, fra i suoi componenti, il Vicepresidente. Si applica la disciplina stabilita per l'elezione del Presidente.
2. Dopo l'elezione del Vicepresidente, il Consiglio elegge fra i suoi componenti tre segretari questori. Per la loro elezione si procede ad un'unica votazione a scrutinio segreto. Ogni consigliere può votare un solo nominativo. Sono eletti i consiglieri che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il consigliere più anziano di età.

Art. 8

Elezioni suppletive

1. In caso di dimissioni, decadenza, morte o revoca di uno dei componenti l'Ufficio di presidenza, il Consiglio procede alla sostituzione nella prima seduta successiva e con le modalità stabilite dagli articoli 6 e 7.
2. Le dimissioni del Presidente, degli altri componenti l'Ufficio di presidenza, o dell'intero Ufficio di presidenza, vengono sottoposte per la presa d'atto al Consiglio nella prima seduta successiva.
3. Il Consiglio, preso atto delle dimissioni, procede alle elezioni suppletive.

Capo III

Elezione del Presidente della Giunta provinciale e degli assessori

Art. 9

Elezione del Presidente della Giunta provinciale

1. Il Presidente della Giunta è eletto dal Consiglio fra i suoi componenti.
2. Per la validità della elezione è richiesta la presenza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio.
3. Il Presidente della Giunta è eletto con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

4. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei componenti, si procede a votazione di ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

5. Il Presidente del Consiglio procede alla proclamazione dell'eletto.

Art. 10

Determinazione del numero degli assessori ed elezione degli stessi

1. Dopo l'elezione del Presidente della Giunta, il Consiglio determina, con distinte votazioni per alzata di mano, il numero degli assessori effettivi ed il numero degli assessori supplenti che devono comporre la Giunta.

2. All'elezione degli assessori effettivi e degli assessori supplenti il Consiglio procede con due distinte votazioni. Per la validità dell'elezione è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti il Consiglio.

3. L'elezione avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice dei presenti. Ogni consigliere vota per tanti nomi quanti sono gli assessori da eleggere. Le schede che contengono un numero di nomi superiore al numero degli assessori da eleggere sono nulle. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il consigliere più anziano di età.

4. Il Presidente del Consiglio procede alla proclamazione degli eletti.

Art. 11

Indicazione dell'assessore sostituto del Presidente della Giunta

1. Eletta la Giunta, il Consiglio stabilisce, con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice dei presenti, quale degli assessori debba sostituire il Presidente della Giunta in caso di assenza o di impedimento.

Art. 12

Pubblicazione dell'esito dell'elezione della Giunta

1. Dell'elezione dei componenti la Giunta è data notizia sul Bollettino ufficiale della Regione con apposito comunicato del Presidente del Consiglio.

Art. 13

Incompatibilità

1. Il Presidente della Giunta e gli assessori effettivi e supplenti non possono far parte dell'Ufficio di presidenza del Consiglio.

Art. 14

Elezioni suppletive

1. Qualora per dimissioni, decadenza, morte o revoca di uno o più componenti la Giunta, occorra procedere alla sostituzione, il Consiglio si riunisce entro quindici giorni per procedere alle elezioni suppletive, secondo la disciplina del presente capo.

2. Le dimissioni del Presidente della Giunta e degli assessori sono indirizzate al

Presidente del Consiglio, che ne dà immediata comunicazione ai consiglieri.

3. Il Consiglio, preso atto delle dimissioni, procede alle elezioni suppletive.

Capo IV

Nomina delle commissioni consiliari

Art. 15

Nomina delle commissioni permanenti

1. Il Consiglio delibera su proposta del Presidente e con separate votazioni per alzata di mano:

- a) il numero delle commissioni;
- b) il numero dei loro componenti;
- c) la ripartizione fra le commissioni delle materie elencate nella tabella allegata al regolamento;
- d) la nomina dei componenti le commissioni.

2. Il Presidente, prima di sottoporre al Consiglio le proposte di cui al comma 1, convoca la Conferenza dei presidenti dei gruppi per concordare il numero delle commissioni e dei loro componenti, la ripartizione delle materie e la nomina dei componenti.

3. La nomina dei componenti le commissioni deve rispecchiare il più possibile la consistenza numerica dei gruppi consiliari.

Art. 16

Nomina delle commissioni speciali

1. Le commissioni speciali sono nominate dal Consiglio. La loro composizione deve assicurare la presenza di tutti i gruppi consiliari e deve rispecchiare il più possibile la consistenza numerica degli stessi.

2. La proposta per la nomina spetta ad ogni consigliere e alla Giunta ed è rivolta al Presidente del Consiglio. Essa deve indicare il tipo di commissione che si intende costituire, l'oggetto, i limiti anche temporali dell'attività e i relativi poteri, nel rispetto della disciplina di cui agli articoli 136 e 137.

3. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, sottopone la proposta al Consiglio, che decide con votazione per alzata di mano.

Art. 17

Incompatibilità

1. Il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta, gli assessori effettivi e supplenti non possono far parte delle commissioni permanenti.

Art. 18

Nomine suppletive

1. In caso di dimissioni, decadenza o morte di uno dei componenti delle commissioni, il Consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva e con le modalità stabilite dagli articoli 14, 15 e 16.

2. Le dimissioni di un componente di commissione sono indirizzate al Presidente del Consiglio e, per conoscenza, al presidente della commissione. Il Presidente del Consiglio ne informa immediatamente i consiglieri.

Titolo II *Organi del Consiglio e loro attribuzioni*

Capo I *Ufficio di presidenza*

Art. 19 *Presidente del Consiglio*

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio e ne è l'oratore ufficiale. Egli sovrintende all'attività del Consiglio e degli altri organi consiliari e assicura il buon andamento dei lavori facendo rispettare i regolamenti.

2. Il Presidente garantisce e tutela con imparzialità le prerogative ed i diritti dei consiglieri assicurando il rispetto dei diritti delle minoranze.

3. Il Presidente esercita l'attività di disciplina e di impulso dei lavori consiliari. Convoca e presiede il Consiglio; ne programma i lavori e ne fissa l'ordine del giorno; apre e chiude le sedute; dà e toglie la parola ai consiglieri; dirige e modera la discussione e, occorrendo, ne riassume i termini; indice le votazioni e ne proclama l'esito; pone le questioni procedurali; mantiene l'ordine esercitando i poteri che gli sono attribuiti dal regolamento; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio.

4. Il Presidente convoca, fissandone l'ordine del giorno, e presiede l'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti dei gruppi; provvede all'esecuzione delle decisioni assunte da tali organi.

5. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dei presidenti delle commissioni e ne indirizza e coordina i lavori.

6. Il Presidente mantiene i rapporti con gli organi della Provincia. Rappresenta il Consiglio nelle relazioni con gli altri enti o istituzioni regionali, nazionali ed esteri.

7. Il Presidente sovrintende al funzionamento degli uffici del Consiglio. Spetta al Presidente l'amministrazione e la gestione del bilancio del Consiglio secondo la disciplina del regolamento di amministrazione e di contabilità.

8. Il Presidente del Consiglio esercita ogni altra funzione che le leggi e i regolamenti consiliari gli attribuiscono.

Art. 20 *Vicepresidente del Consiglio*

1. Il Vicepresidente del Consiglio coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

2. Il Vicepresidente adempie inoltre a quelle funzioni di competenza del Presidente che gli vengano temporaneamente delegate.

Art. 21 *Segretari questori*

1. I segretari questori collaborano con il Presidente del Consiglio nell'espletamento delle sue funzioni.

2. I segretari questori sovrintendono alla redazione dei processi verbali delle sedute pubbliche e redigono quelli delle sedute segrete; danno lettura dei processi verbali e, se designati dal Presidente, delle proposte, dei documenti, delle relazioni e delle comunicazioni; tengono nota dei consiglieri iscritti a parlare e delle deliberazioni del Consiglio; procedono agli appelli; collaborano con il Presidente per assicurare la regolarità delle votazioni; effettuano lo spoglio delle schede e accertano il risultato della votazione; vigilano sulla fedeltà dei resoconti integrali.

3. I segretari questori coadiuvano il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio e per il mantenimento dell'ordine nell'aula, secondo le disposizioni del Presidente.

Art. 22

Ufficio di presidenza

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio si compone del Presidente, del Vicepresidente e dei tre segretari questori.

2. L'Ufficio di presidenza è presieduto dal Presidente del Consiglio che lo convoca e ne stabilisce l'ordine del giorno.

3. L'Ufficio di presidenza delibera la proposta del regolamento organico, del regolamento di amministrazione e di contabilità, e del regolamento per il trattamento economico dei consiglieri e gli interventi a favore dei gruppi consiliari, da sottoporre alla deliberazione del Consiglio. Delibera inoltre il regolamento per l'organizzazione dei servizi del Consiglio.

4. L'Ufficio di presidenza delibera il progetto di bilancio del Consiglio, il suo assestamento, le eventuali variazioni e il rendiconto generale, ed esercita gli altri adempimenti previsti dal regolamento di amministrazione e di contabilità.

5. L'Ufficio di presidenza assume gli adempimenti previsti dal regolamento per il trattamento economico dei consiglieri e gli interventi a favore dei gruppi consiliari. Esercita inoltre le funzioni in materia di amministrazione del personale e di organizzazione degli uffici del Consiglio secondo la disciplina prevista nel regolamento organico e nel regolamento per l'organizzazione dei servizi.

6. L'Ufficio di presidenza esercita infine le attribuzioni ad esso demandate da disposizioni di legge o di regolamenti consiliari. Delibera altresì su tutte le altre questioni ad esso deferite dal Presidente.

Capo II

Gruppi consiliari e Conferenza dei presidenti dei gruppi

Art. 23

Gruppi consiliari

1. Entro cinque giorni dalla seduta in cui hanno prestato giuramento, i consiglieri sono tenuti a dichiarare per iscritto al Presidente del Consiglio a quale gruppo intendono appartenere. I consiglieri subentranti nel corso della legislatura sono tenuti a presentare la dichiarazione entro cinque giorni dalla seduta in cui hanno prestato giuramento.

2. Costituiscono gruppo i consiglieri, ancorché singoli, che siano stati eletti in una lista che ha partecipato autonomamente alle elezioni regionali.

3. Costituiscono gruppo misto i consiglieri che non abbiano dichiarato a quale gruppo intendano appartenere e quelli che nel corso della legislatura abbiano dichiarato la loro autonomia dal gruppo di appartenenza senza aggregarsi ad un gruppo esistente.

4. Entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni i singoli gruppi sono tenuti a comunicare al Presidente del Consiglio, per iscritto, il nominativo del presidente del gruppo. Dell'avvenuta nomina sarà data comunicazione nella seduta del Consiglio immediatamente successiva.

Art. 24

Conferenza dei presidenti dei gruppi

1. La Conferenza dei presidenti dei gruppi è composta dai presidenti dei gruppi consiliari ed è presieduta dal Presidente del Consiglio. Il presidente di un gruppo che non possa intervenire ad una seduta può farsi sostituire da un componente dello stesso gruppo.

2. La conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio di propria iniziativa o quando gliene venga fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno tre presidenti di gruppo.

3. La Giunta è informata delle convocazioni della conferenza aventi ad oggetto la definizione del calendario delle sedute del Consiglio e la formulazione degli ordini del giorno delle tornate consiliari, e può farvi partecipare un proprio componente. Alle sedute della conferenza possono essere richiesti di partecipare anche il Presidente della Giunta o gli assessori.

4. E' in facoltà del Presidente del Consiglio convocare alle riunioni della conferenza anche i componenti l'Ufficio di presidenza ed i presidenti delle commissioni consiliari.

5. La conferenza è organo di consulenza del Presidente del Consiglio per la programmazione delle sedute e dei lavori del Consiglio e per la formulazione dell'ordine del giorno delle tornate consiliari.

6. Il Presidente del Consiglio ha la facoltà di convocare la conferenza su qualsiasi problema attinente l'attività consiliare. La conferenza esercita inoltre le attribuzioni ad essa demandate dai regolamenti consiliari.

7. Per la validità delle riunioni della conferenza è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Se dopo la seconda convocazione, disposta in via d'urgenza, tale maggioranza non è raggiunta, il Presidente provvede prescindendo dal parere della conferenza.

Capo III

Commissioni permanenti

Art. 25

Commissioni permanenti

1. Le commissioni permanenti partecipano al procedimento di formazione delle leggi provinciali.

2. Le commissioni istruiscono altresì gli atti sottoposti al loro esame ed esprimono i pareri loro richiesti. Nelle materie di loro competenza, possono svolgere indagini, presentare le relazioni o le proposte ritenute opportune o che dal Consiglio siano loro richieste. Partecipano altresì, con il coordinamento del Presidente del Consiglio, alla funzione di controllo in attuazione di mozioni o ordini del giorno approvati dal Consiglio.

3. Le materie di competenza delle commissioni sono indicate nell'elenco allegato al regolamento.

Art. 26

Insediamiento della presidenza delle commissioni

1. Per la prima seduta, le commissioni sono convocate separatamente dal Presidente del Consiglio.

2. La presidenza provvisoria è assunta dal componente più anziano di età fra i presenti.

3. Con votazioni separate ed a scrutinio segreto si procede quindi all'elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario. Se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei componenti si procede a votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il consigliere più anziano di età.

4. Dell'esito delle votazioni viene data immediata comunicazione al Presidente del Consiglio.

5. In caso di morte, dimissioni o decadenza dalla carica di presidente, di vicepresidente o di segretario, la commissione procede alla sostituzione con le modalità stabilite dal comma 3.

Capo IV

Autonomia funzionale e contabile del Consiglio

Art. 27

Bilancio del Consiglio

1. I progetti del bilancio preventivo, del suo assestamento, delle eventuali variazioni e del rendiconto generale sono deliberati dall'Ufficio di presidenza e sono sottoposti dal Presidente all'approvazione del Consiglio. Sui progetti viene acquisito il parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi.

2. Spetta al Presidente l'amministrazione e la gestione dei fondi messi a disposizione del Consiglio.

3. Un regolamento di amministrazione e di contabilità approvato dal Consiglio su proposta dell'Ufficio di presidenza disciplina il bilancio preventivo ed il rendiconto generale del Consiglio, nonché la gestione delle entrate e delle spese.

Art. 28

Trattamento economico dei consiglieri ed interventi a favore dei gruppi consiliari

1. Il trattamento economico dei consiglieri provinciali e gli interventi a favore dei gruppi sono disciplinati da un apposito regolamento approvato dal Consiglio, su proposta dell'Ufficio di presidenza.

2. Sul progetto del regolamento e delle sue modificazioni viene acquisito il parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi.

Art. 29

Personale e uffici del Consiglio

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e la pianta organica del personale del Consiglio sono determinati nel regolamento organico approvato dal Consiglio, su proposta dell'Ufficio di presidenza.

2. Sul progetto di regolamento organico e delle sue modificazioni viene acquisito il parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi.

3. L'Ufficio di presidenza adotta i provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale dipendente.

4. La struttura organizzativa del Consiglio con l'indicazione delle attribuzioni degli uffici è disciplinata da un apposito regolamento approvato dall'Ufficio di presidenza.

Titolo III

Funzionamento delle commissioni permanenti e del Consiglio

Capo I

Funzionamento delle commissioni permanenti

Sezione I

Sedute delle commissioni permanenti

Art. 30

Presidenza delle commissioni

1. Il presidente di commissione rappresenta la commissione, la convoca formulando l'ordine del giorno, ne presiede le sedute e ne dirige i lavori.

2. Il vicepresidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

3. Il segretario verifica il risultato delle votazioni e sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute.

Art. 31

Convocazione delle commissioni

1. Le commissioni sono convocate separatamente dai rispettivi presidenti per mezzo della segreteria delle stesse e previa intesa con il Presidente del Consiglio.

2. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno è diramato almeno cinque giorni prima della seduta. E' in facoltà del presidente della commissione di convocare la stessa inviando avvisi telegrafici almeno quarantotto ore prima della seduta.

3. L'avviso di convocazione è inviato, al loro domicilio, ai componenti e ai membri aggregati della commissione e ai soggetti previsti dall'articolo 41. L'avviso di convocazione è inoltre depositato presso le sedi dei gruppi consiliari e affisso all'albo del Consiglio.

4. Le commissioni, non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali è riunita l'assemblea. In relazione alle esigenze dei lavori consiliari, il Presidente del Consiglio può disporre la revoca delle convocazioni delle commissioni.

Art. 32

Richieste di convocazione

1. Se la maggioranza dei componenti di una commissione ne domanda la convocazione per discutere determinati oggetti, il presidente della commissione provvede a riunirla entro dieci giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

2. La Giunta provinciale può chiedere che le commissioni siano convocate per dar loro comunicazioni o chiarimenti.

Art. 33

Assegnazione dei disegni di legge e degli affari alle commissioni

1. Il Presidente del Consiglio assegna alla commissione competente per materia i disegni di legge e in generale gli affari sui quali la stessa è tenuta a pronunciarsi. Può inoltre inviare alle commissioni relazioni, documenti ed atti pervenuti al Consiglio riguardanti le materie di loro competenza.

Art. 34

Questioni di competenza

1. Qualsiasi questione di competenza, insorta tra due o più commissioni, è decisa dal Presidente del Consiglio.

Art. 35

Ordine del giorno delle commissioni

1. I disegni di legge, gli affari e in generale le questioni riguardanti le materie di competenza delle commissioni sono iscritti all'ordine del giorno di ciascuna commissione, a cura del rispettivo presidente, secondo l'ordine cronologico degli stessi e nel rispetto dei termini previsti dal presente regolamento o dalle leggi vigenti. Gli oggetti sospesi sono rimessi all'ordine del giorno della commissione su richiesta del proponente.

2. Le commissioni possono discutere e deliberare soltanto sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

3. La modifica dell'ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno può essere decisa dalla commissione, previo il consenso di tutti i proponenti gli oggetti interessati dalla modifica, presenti in commissione.

Art. 36

Validità delle sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti, compreso il presidente o il vicepresidente.

Art. 37

Dovere di partecipazione e assenze dei componenti

1. I componenti delle commissioni hanno il dovere di partecipare alle sedute delle stesse.

2. Qualora un componente non sia in grado, per giustificato motivo, di intervenire, ne informa per iscritto il presidente della commissione prima dell'inizio della seduta, salvo il caso di impossibilità oggettiva. Il mancato avviso di assenza, esclusa quest'ultima

circostanza, equivale ad assenza ingiustificata. Al termine della seduta il presidente della commissione comunica al Presidente del Consiglio i nomi degli assenti ingiustificati, che sono inoltre riportati nel processo verbale.

3. Il consigliere che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decade dalla carica di componente della commissione. Della decadenza il Presidente del Consiglio dà comunicazione ai consiglieri.

Art. 38

Sostituzione dei componenti delle commissioni

1. Il componente che non sia in grado di intervenire può farsi sostituire, per l'intero corso della seduta, da un consigliere del suo stesso gruppo, dandone comunicazione scritta al presidente della commissione prima dell'inizio della seduta. In caso di impedimento la comunicazione di sostituzione può essere effettuata dal gruppo di appartenenza.

2. Ogni gruppo può, per oggetti determinati, sostituire il proprio rappresentante nella commissione con un altro consigliere ad esso appartenente dandone comunicazione scritta al presidente della commissione prima dell'inizio della seduta.

Art. 39

Membri aggregati

1. Ogni gruppo che non abbia un componente in una commissione indica il consigliere che può intervenire alle sedute, con facoltà di parola e di presentazione di emendamenti, ma senza diritto di voto.

2. Ai membri aggregati si applica la disciplina di cui all'articolo 38.

Art. 40

Partecipazione dei consiglieri

1. I consiglieri che non siano componenti, né membri aggregati della commissione, possono assistere alle sedute della stessa e presentare emendamenti, con la sola facoltà di illustrarli per non più di cinque minuti.

Art. 41

Partecipazione dei proponenti e della Giunta

1. Il proponente di un disegno di legge ha diritto di intervenire alle sedute della commissione per illustrare il disegno di legge in discussione. Nel caso in cui il disegno di legge sia proposto da più consiglieri, il diritto di intervento compete al primo dei firmatari o, in caso di suo impedimento, a chi lo segue nell'ordine.

2. Se il disegno di legge è di iniziativa popolare, il presidente della commissione convoca il primo firmatario o il suo delegato per illustrare il disegno di legge stesso.

3. Il Presidente della Giunta e gli assessori effettivi e supplenti hanno diritto di intervenire ai lavori delle commissioni, nei limiti delle rispettive competenze. La commissione può consentire che gli stessi siano assistiti da funzionari.

Art. 42

Sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche.
2. La commissione può decidere a quali dei suoi lavori ammettere gli organi di informazione che ne facciano richiesta.
3. La commissione decide quali dei suoi lavori e dei suoi atti, nell'interesse dello Stato, della Regione e della Provincia, debbano rimanere segreti.
4. Quando la commissione è riunita in seduta segreta non possono intervenire i consiglieri di cui all'articolo 40.

Art. 43

Processo verbale delle sedute delle commissioni

1. Delle sedute delle commissioni è redatto, sotto il controllo del segretario, il processo verbale nel quale si riportano gli atti, le deliberazioni ed il resoconto sommario del dibattito.
2. Il processo verbale è di regola approvato dalla commissione nella seduta successiva, senza votazione. Sul processo verbale i consiglieri possono prendere la parola per proporre delle rettifiche. Gli interventi non possono superare i tre minuti. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano. Il processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione.
3. I processi verbali sono atti interni delle commissioni. Una volta approvati, copia degli stessi è fornita ai consiglieri che ne facciano richiesta. La commissione può altresì decidere di renderli in tutto o in parte pubblici. Sono quindi raccolti e conservati a cura della segreteria delle commissioni.
4. La commissione può decidere che, in relazione ad argomenti di particolare rilevanza o interesse, si rediga il resoconto integrale.
5. Il processo verbale delle sedute segrete è redatto dal segretario.

Art. 44

Svolgimento della discussione in commissione

1. La discussione su ciascun oggetto è introdotta dal presidente della commissione o da un relatore da lui incaricato. L'incarico di relatore può essere affidato al proponente ancorché questi non sia componente della commissione.
2. La discussione prosegue con gli interventi dei consiglieri, che su ciascun oggetto possono parlare complessivamente per non più di trenta minuti, fatta salva la disciplina prevista per la dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al regolamento, all'ordine del giorno, dei lavori o delle votazioni.
3. Agli effetti del presente regolamento, con il termine oggetto si intende ogni singolo punto, considerato complessivamente, dell'ordine del giorno.
4. La discussione è dichiarata chiusa quando nessun consigliere chiede più di intervenire. Non è ammesso, neppure per fatto personale, ritornare su una discussione chiusa.
5. Le commissioni presentano al Consiglio le relazioni e le proposte sugli oggetti loro deferiti, nonché le relazioni e le proposte che ritengano opportune nelle materie di loro competenza.

Art. 45

Dichiarazioni di voto

1. I componenti delle commissioni possono dare una succinta spiegazione del proprio voto prima della votazione sull'ordine del giorno di non passare all'esame degli articoli e della votazione finale.
2. Tali interventi non possono durare più di dieci minuti.

Art. 46

Deliberazioni delle commissioni

1. Le deliberazioni delle commissioni devono essere adottate con la presenza della maggioranza dei componenti e si intendono approvate quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari, salvo i casi in cui sia prescritta una maggioranza diversa. In caso di parità di voti, decide il voto di chi presiede.
2. Le votazioni sono svolte per alzata di mano, salvo quelle relative all'elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario della commissione e quelle relative alle mozioni di sfiducia.
3. Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni delle commissioni; se vengono pronunziate non si inseriscono nel processo verbale.

Art. 47

Verifica del numero legale

1. La presenza del numero legale è accertata dal presidente all'inizio della seduta e, nel corso di questa, prima di ogni votazione.

Art. 48

Pareri di altre commissioni

1. Il Presidente del Consiglio può disporre che su un disegno di legge o affare da lui assegnato ad una commissione sia espresso il parere di altra commissione. Se una commissione ritiene utile sentire il parere di altra commissione o di esprimerlo su disegni di legge o affari assegnati a commissione diversa lo richiede al Presidente del Consiglio, cui spetta decidere.
2. La commissione incaricata di esprimere il parere deve comunicarlo entro quindici giorni, o entro otto giorni per i disegni di legge dichiarati urgenti, dalla data in cui le è pervenuta la richiesta del Presidente del Consiglio. E' in facoltà del Presidente del Consiglio di fissare, valutate le circostanze, un termine ridotto.
3. La commissione delibera esprimendo parere favorevole o contrario, con o senza osservazioni. Il parere è incluso nella relazione della commissione competente.
4. Se i termini di cui al comma 2 scadono senza che il parere sia pervenuto, la commissione competente può procedere nell'esame ed il relatore ne fa menzione nella relazione.

Art. 49

Consulenze

1. Le commissioni possono chiedere al Presidente del Consiglio di avvalersi per oggetti determinati della collaborazione di esperti estranei al Consiglio.

2. Il proponente di un disegno di legge può farsi assistere da propri esperti, con onere a suo carico.

Art. 50

Richieste di informazioni e chiarimenti

1. Le commissioni, nelle materie di loro competenza, possono richiedere al Presidente della Giunta, agli assessori e, su loro autorizzazione, ai dirigenti dei dipartimenti e dei servizi dipendenti dalla Giunta, informazioni, notizie e documenti, oltreché la loro presenza in commissione per fornire chiarimenti sugli oggetti in discussione o per riferire in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data ad ordini del giorno e mozioni, approvati dal Consiglio.

2. Le commissioni possono inoltre richiedere informazioni, notizie e documenti al proponente di un disegno di legge.

3. Le commissioni possono, qualora lo ritengano necessario, sentire su un determinato oggetto singoli consiglieri che presentino motivate domande scritte.

Art. 51

Consultazioni e sopralluoghi

1. Le commissioni, nelle materie di loro competenza, possono promuovere la consultazione degli enti, aziende e società alla cui gestione finanziaria la Provincia contribuisce in via ordinaria, degli altri enti pubblici, delle società, delle organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionali, delle associazioni e dei gruppi di cittadini, che ne abbiano fatto richiesta, o di quelli che esse ritengano comunque utile sentire.

2. A tali fini, il presidente della commissione, o il relatore da lui incaricato, sottopone alla commissione un progetto di consultazioni corredato dal relativo calendario.

3. Le commissioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono effettuare sopralluoghi o comunque convocarsi fuori sede per lo svolgimento delle consultazioni di cui al comma 1, ottenendo preventivamente il consenso del Presidente del Consiglio.

Art. 52

Sottocommissioni

1. Le commissioni possono articolarsi in sottocommissioni per lo studio, l'esame o l'istruttoria di determinate materie o singoli affari. Della costituzione deve essere dato avviso al Presidente del Consiglio.

2. Le sottocommissioni possono essere costituite anche per lo studio di un disegno di legge o per l'eventuale riunificazione di più disegni di legge riguardanti la stessa materia, dopo che la commissione ha iniziato la discussione generale e, di regola, svolte le consultazioni di cui all'articolo 51.

3. Alle sedute delle sottocommissioni partecipano i soggetti di cui all'articolo 41.

4. La commissione nomina un coordinatore che, al termine dei lavori della sottocommissione, relaziona alla commissione sull'attività svolta e sul risultato conseguito.

5. Le deliberazioni sono comunque riservate alle commissioni.

Art. 53

Rinvio

1. La disciplina della presente sezione è integrata dalle disposizioni dettate per le sedute del Consiglio nell'articolo 66, nell'articolo 67 commi 1, 2 e 3, nell'articolo 68, e negli articoli relativi alle votazioni, in quanto applicabili.

Sezione II
Ordine delle sedute delle commissioni permanenti

Art. 54
Ordine delle sedute delle commissioni

1. Quando in commissione sorga un tumulto e riescano vani i richiami del presidente, questi sospende la seduta per non più di quindici minuti. Se il tumulto continua, il presidente toglie la seduta. In quest'ultimo caso il presidente riunisce la commissione entro sette giorni.

2. Il presidente della commissione informa dell'accaduto il Presidente del Consiglio.

Capo II
Funzionamento del Consiglio

Sezione I
Sedute del Consiglio

Art. 55
Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal suo Presidente, ad eccezione dei casi previsti dagli articoli 27 e 32 dello Statuto di autonomia.

2. Il Consiglio è convocato in via ordinaria ai sensi dell'articolo 56 e in via straordinaria ai sensi dell'articolo 57 del presente regolamento.

3. L'avviso di convocazione è inviato, con lettera raccomandata, ai consiglieri, al loro domicilio, almeno cinque giorni prima della seduta.

4. L'avviso di convocazione è inoltre depositato presso le sedi dei gruppi consiliari e affisso all'albo del Consiglio.

Art. 56
Programmazione delle sedute e dei lavori del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio convoca la Conferenza dei presidenti dei gruppi per concordare il calendario annuale delle sedute del Consiglio. Il calendario è comunicato a tutti i consiglieri ed alla Giunta. E' fatta salva la facoltà del Presidente di adeguare il calendario alle circostanze sopraggiunte, sentendo la Conferenza dei presidenti dei gruppi.

2. Il calendario delle sedute individua le singole tornate che di regola hanno luogo ogni mese. Ciascuna tornata si riparte in singole sedute.

3. Il Presidente del Consiglio, almeno otto giorni prima dell'inizio di ciascuna tornata, convoca la Conferenza dei presidenti dei gruppi per concordare l'ordine del giorno della stessa, nel rispetto, di regola, dell'ordine cronologico dei singoli affari e dei termini previsti

dal presente regolamento o dalle leggi vigenti.

4. In caso di disaccordo sulla definizione del calendario delle sedute di cui al comma 1 o sulla formulazione dell'ordine del giorno di cui al comma 3 decide il Presidente del Consiglio.

Art. 57

Convocazione straordinaria del Consiglio

1. Nei casi di richiesta di convocazione straordinaria di cui agli articoli 32 e 34 dello Statuto di autonomia, il Consiglio deve essere riunito entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

2. La richiesta di convocazione straordinaria di cui all'articolo 34 dello Statuto di autonomia deve indicare l'oggetto per il quale si chiede la convocazione, che può essere disposta solo per la trattazione dello stesso.

3. All'ordine del giorno delle sedute straordinarie non possono essere inseriti nuovi punti.

Art. 58

Ordine del giorno del Consiglio

1. L'ordine del giorno del Consiglio è formulato dal Presidente del Consiglio ed è inviato ai consiglieri assieme all'avviso di convocazione.

2. Il Consiglio può discutere e deliberare soltanto sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

3. La modifica dell'ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno può essere decisa dal Consiglio, previo il consenso di tutti i proponenti gli oggetti interessati dalla modifica, presenti in aula. La votazione è svolta per alzata di mano dopo l'intervento di un oratore contro e di uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.

4. L'inserimento di nuovi punti all'ordine del giorno può essere chiesto all'inizio della seduta o quando il Consiglio stia per passare all'esame di un altro punto dell'ordine del giorno. Il Consiglio decide con votazione per scrutinio segreto e a maggioranza dei tre quarti dei presenti, dopo l'intervento di un oratore contro e di uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.

5. All'ordine del giorno inviato con l'avviso di convocazione, il Presidente del Consiglio può aggiungere, con un ordine del giorno suppletivo, nuovi oggetti maturati nel frattempo, sentendo la Conferenza dei presidenti dei gruppi. Tali oggetti non possono essere trattati prima che siano trascorse quarantotto ore dall'invio dell'ordine del giorno ai consiglieri.

Art. 59

Sedute del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

2. Il Consiglio delibera, per alzata di mano e senza discussione, di riunirsi in seduta segreta quando vi sia la richiesta del Presidente del Consiglio o del Presidente della Giunta o di almeno un quinto dei consiglieri e comunque quando si tratti di questioni riguardanti singole persone e che implicino apprezzamenti sulla condotta, sui meriti o sui demeriti di esse.

3. Non è consentita la seduta segreta durante la discussione di disegni di legge, né

per le elezioni e le designazioni.

Art. 60

Processo verbale delle sedute del Consiglio

1. I processi verbali delle sedute del Consiglio sono redatti giornalmente.
2. Delle sedute pubbliche è redatto, sotto il controllo dei segretari questori, il processo verbale nel quale si riportano soltanto gli atti e le deliberazioni del Consiglio, indicando per le discussioni l'oggetto ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato.
3. Il processo verbale delle sedute segrete è redatto da uno dei segretari questori, in forma concisa, senza particolari che possano toccare la persona di cui si è trattato o recare pregiudizio alle ragioni per cui la seduta non era pubblica.
4. I processi verbali sono raccolti e conservati a cura della segreteria del Consiglio.

Art. 61

Resoconti integrali

1. Delle sedute pubbliche è redatto il resoconto integrale, che è distribuito ai consiglieri entro sessanta giorni dalla data della seduta.
2. I resoconti integrali sono raccolti e conservati a cura della segreteria del Consiglio.

Art. 62

Apertura e chiusura delle sedute

1. La seduta è dichiarata aperta e chiusa dal Presidente.
2. Il Presidente, effettuato l'appello dei consiglieri in doppia chiamata, dichiara aperta la seduta e comunica i nominativi degli assenti giustificati.
3. La lettura del processo verbale della giornata precedente si effettua all'inizio della prima seduta. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si considera approvato senza votazione. Sullo stesso i consiglieri possono prendere la parola per proporre delle rettifiche. Gli interventi non possono superare i tre minuti. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano. Il processo verbale è sottoscritto dal Presidente e dai segretari questori subito dopo l'approvazione.
4. Il Presidente, dopo la lettura del processo verbale, comunica:
 - a) le domande di congedo;
 - b) i messaggi e le lettere che giudichi d'interesse rilevante, le petizioni pervenute e quant'altro reputi opportuno;
 - c) i disegni di legge presentati e le altre informazioni relative al procedimento legislativo previste dal presente regolamento;
 - d) le eventuali impugnazioni della Provincia avverso le leggi o gli atti aventi valore di legge dello Stato, delle regioni o della Provincia autonoma di Bolzano nonché il loro esito, quelle avverso le leggi del Consiglio provinciale e le decisioni del Parlamento e della Corte costituzionale in ordine alle leggi della Provincia;
 - e) le mozioni pervenute.
5. Il Presidente può svolgere commemorazioni ed illustrare avvenimenti di particolare importanza. Per gli stessi motivi può eccezionalmente dare la parola ai consiglieri che ne facciano preventiva richiesta, per non più di cinque minuti.
6. Il Presidente dà poi inizio alla trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno.
7. Alla chiusura della seduta il Presidente annuncia il giorno e l'ora della seduta

seguito o l'eventuale convocazione a domicilio.

Art. 63

Dovere di partecipazione e assenze dei consiglieri

1. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio.
2. Qualora un consigliere non sia in grado, per giustificato motivo, di intervenire, ne informa per iscritto il Presidente del Consiglio prima dell'inizio della seduta, salvo il caso di impossibilità oggettiva. Il mancato avviso di assenza, esclusa quest'ultima circostanza, equivale ad assenza ingiustificata. I nomi degli assenti ingiustificati sono riportati nel processo verbale della seduta.
3. In caso di assenza forzata e prolungata, il consigliere chiede al Presidente del Consiglio preventivo congedo, che ha effetto in relazione ai lavori di tutti gli organi consiliari.

Art. 64

Facoltà di parola

1. I consiglieri che intendono prendere la parola in una discussione devono iscriversi presso la presidenza. Non si tiene conto delle richieste presentate prima che l'oggetto sia posto in discussione.
2. Il Presidente del Consiglio concede la facoltà di parlare secondo l'ordine di iscrizione.
3. Se un consigliere chiamato dal Presidente non risulta presente, decade dalla iscrizione. I consiglieri possono scambiare tra loro l'ordine di iscrizione, dandone preventivo avviso alla presidenza.
4. Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi, rivolgendosi al Presidente o all'assemblea.
5. Nessun intervento può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione ad altra seduta, se non col consenso del consigliere che ha la parola.

Art. 65

Modalità e durata degli interventi

1. Ciascun consigliere può parlare per non più di due volte nella discussione di ciascun oggetto, fatta salva la disciplina prevista per la dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al regolamento, all'ordine del giorno, dei lavori o delle votazioni.
2. Agli effetti del presente regolamento, con il termine oggetto si intende ogni singolo punto, considerato complessivamente, dell'ordine del giorno.
3. La durata degli interventi di cui al comma 1 non può eccedere complessivamente i trenta minuti.
4. In relazione ad oggetti di particolare rilevanza, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, può consentire il superamento dei limiti di tempo stabiliti dal presente regolamento, purché la decisione sia comunicata all'assemblea prima dell'inizio della relativa discussione.
5. La discussione è dichiarata chiusa quando nessun consigliere sia più iscritto a parlare. La chiusura di una discussione può essere chiesta in qualunque momento da cinque consiglieri, salvo il diritto dei già iscritti a parlare, della Giunta, dei relatori e del proponente. Il Consiglio delibera sulla proposta con votazione per alzata di mano e a

maggioranza dei tre quarti dei presenti, dopo gli interventi di un oratore contro e di uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.

6. Non è ammesso, neppure per fatto personale, ritornare su una discussione chiusa.

Art. 66

Richiamo all'argomento e ai limiti di tempo degli interventi

1. Se il Presidente del Consiglio ha richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che tuttavia continua a discostarsene, può togliergli la parola per il resto della seduta su quell'oggetto.

2. Qualora l'oratore superi i limiti di tempo stabiliti, il Presidente del Consiglio lo invita a concludere e, se questi non lo fa, gli toglie la parola.

Art. 67

Fatto personale

1. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse. In questo caso, chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale. Il Presidente del Consiglio decide se il fatto sussista. Se il consigliere insiste, il Consiglio decide con votazione per alzata di mano, senza discussione.

2. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunziate.

3. Gli interventi relativi al fatto personale non possono superare i cinque minuti.

4. Quando nel corso di una discussione il consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente del Consiglio di nominare una commissione la quale indoghi e giudichi sul fondamento dell'accusa. Il Presidente assegna alla commissione un termine per presentare le proprie conclusioni, che saranno comunicate al Consiglio nella seduta successiva alla presentazione delle conclusioni stesse. Il Consiglio ne prende atto senza discussione né votazione.

Art. 68

Questioni procedurali

1. Le questioni fondate su espressi richiami al regolamento, all'ordine del giorno, dei lavori o delle votazioni hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.

2. Dopo la proposta della questione, illustrata per non più di dieci minuti, possono parlare un oratore contro ed uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. Il Consiglio decide con votazione per alzata di mano.

Art. 69

Dichiarazioni di voto

1. Ogni consigliere può dare una succinta spiegazione del proprio voto prima di ogni votazione, eccettuati i casi in cui, per espressa disposizione del presente regolamento, la discussione sia esclusa o limitata ad alcuni oratori.

2. Tali dichiarazioni non possono durare più di dieci minuti.

3. Se durante o dopo tali dichiarazioni il Presidente della Giunta o gli assessori chiedono di essere sentiti, si apre la discussione su tale intervento e si intendono conseguentemente riaperte le dichiarazioni di voto.

Art. 70

Deliberazioni del Consiglio

1. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti.

2. Le deliberazioni si intendono approvate quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari, salvo che per le materie e per i casi in cui sia prescritta una maggioranza diversa. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.

3. Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni del Consiglio; se vengono pronunziate non si inseriscono nel processo verbale né nel resoconto integrale.

4. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, questioni contrastanti con precedenti deliberazioni del Consiglio, adottate sullo stesso argomento nell'ambito della medesima tornata. Il Presidente del Consiglio decide inappellabilmente.

Art. 71

Numero legale

1. Si presume che il Consiglio sia sempre in numero legale per deliberare.

2. La verifica del numero legale, in caso di votazione per alzata di mano, è disposta dal Presidente del Consiglio, su richiesta di un consigliere. Nel caso di votazione per appello nominale o per scrutinio segreto, la verifica del numero legale è data dal computo stesso dei voti, tenuto conto di quanto disposto dal comma 6.

3. La verifica del numero legale è inoltre disposta dal Presidente del Consiglio prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

4. Se, a seguito della verifica di cui al comma 2, risulta che in aula non è presente la maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente del Consiglio può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, con un intervallo di tempo non minore di un'ora, oppure toglierla. In quest'ultimo caso il Presidente riunisce il Consiglio entro i successivi sette giorni, salvo che entro lo stesso termine il calendario dei lavori preveda già una seduta.

5. Qualora la mancanza del numero legale sia accertata d'ufficio dal Presidente ai sensi del comma 3, essa comporta soltanto l'obbligo di rinviare ad altra seduta o ad altra ora della stessa seduta la deliberazione sulla proposta per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

6. Agli effetti del numero legale i consiglieri presenti in aula, i quali non partecipino ad una votazione, sono considerati come astenuti. Agli stessi effetti, i richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti.

7. Non può essere chiesta la verifica del numero legale sull'approvazione del processo verbale.

Art. 72

Sistemi di votazione

1. Il Consiglio vota per alzata di mano, per appello nominale e per scrutinio segreto.

2. Di regola le votazioni avvengono per alzata di mano, tranne nei casi in cui il

presente regolamento o le leggi vigenti prescrivano un sistema diverso.

3. Ad esclusione dei casi in cui sia prevista per espressa disposizione del presente regolamento o delle leggi vigenti uno specifico sistema di votazione, può essere sempre richiesto che la votazione anziché per alzata di mano avvenga per appello nominale o per scrutinio segreto, rispettivamente, da parte di tre o cinque consiglieri. Queste richieste possono essere formulate per iscritto col numero di firme necessario, ma possono anche essere espresse verbalmente, con domanda al Presidente del Consiglio di verificare che la proposta sia appoggiata dal numero di consiglieri occorrente.

4. L'eventuale richiesta verbale di votazione per appello nominale o per scrutinio segreto deve essere formulata dopo che il Presidente, chiusa la discussione, abbia dichiarato doversi passare ai voti e prima che abbia inizio la votazione per alzata di mano.

5. Nel concorso fra due richieste, quella di votazione per scrutinio segreto prevale su quella di votazione per appello nominale.

6. I sistemi di votazione di cui al comma 1 possono essere svolti, per decisione del Presidente del Consiglio, con il procedimento elettronico, garantendo per la votazione per scrutinio segreto la segretezza del voto. Le modalità tecniche per l'uso del procedimento elettronico sono fissate da un apposito regolamento adottato dall'Ufficio di presidenza, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi.

7. Nelle questioni riguardanti persone, la votazione è fatta per scrutinio segreto.

Art. 73

Votazione per alzata di mano

1. La votazione per alzata di mano è soggetta a riprova se questa è richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato.

2. Se rimanga ancora dubbio sul risultato, si procede all'appello nominale.

Art. 74

Votazione per appello nominale

1. Nella votazione per appello nominale, il Presidente del Consiglio indica il significato del sì e del no ed estrae a sorte il nome del consigliere dal quale comincia l'appello, che continua fino all'ultimo nome in ordine alfabetico e riprende poi nello stesso ordine, fino al nome del consigliere che precede quello estratto a sorte.

2. Esaurito l'appello, si rifà la chiamata di quelli che non sono risultati presenti.

3. Il consigliere esprime ad alta voce il suo voto.

4. I segretari questori prendono nota dei voti espressi da ciascun consigliere. L'elenco dei votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso viene riportato nel processo verbale e nel resoconto integrale della seduta.

Art. 75

Votazione per scrutinio segreto

1. Nella votazione per scrutinio segreto, il Presidente del Consiglio indica il significato del voto e ordina l'appello in doppia chiamata.

2. Ad ogni votante è consegnata una scheda da deporre nell'urna.

3. Il consigliere esprime il suo voto deponendo nell'urna la scheda con scritta la parola sì o la parola no o con nessun segno.

4. I segretari questori prendono nota dei consiglieri che partecipano alla votazione ed

effettuano lo spoglio delle schede. L'elenco dei votanti e il risultato devono essere riportati nel processo verbale e nel resoconto integrale della seduta.

Art. 76

Irregolarità nelle votazioni

1. Quando si verificano irregolarità nelle votazioni, il Presidente del Consiglio, anche su segnalazione dei segretari questori, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

2. Nelle votazioni per scrutinio segreto, se il numero dei voti risulta superiore al numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

Art. 77

Richiami al regolamento sulle votazioni

1. Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per richiami alle disposizioni del regolamento relative alle votazioni in corso.

Art. 78

Proclamazione del risultato delle votazioni

1. Il risultato delle votazioni è proclamato dal Presidente del Consiglio con la formula "Il Consiglio provinciale approva" oppure "Il Consiglio provinciale non approva".

Art. 79

Albo del Consiglio

1. Presso la sede del Consiglio provinciale è tenuto un apposito albo sul quale sono affissi a cura della segreteria del Consiglio e della segreteria delle commissioni - ciascuna per il proprio ambito di competenza - gli avvisi di convocazione del Consiglio, della Conferenza dei presidenti dei gruppi, delle commissioni e degli altri organismi interni eventualmente costituiti, nonché ogni altra comunicazione o notizia ritenuta utile per tenere al corrente i consiglieri e i cittadini sull'attività del Consiglio.

2. Le deliberazioni adottate dall'Ufficio di presidenza sono riportate per oggetto in apposito elenco, a cura della segreteria del Consiglio, da esporre all'albo del Consiglio entro tre giorni dalla seduta e per la durata di almeno otto giorni consecutivi. Per quanto concerne il diritto di visione e il diritto di avere copia delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza si applica la normativa provinciale sulla pubblicità degli atti.

Sezione II

Ordine delle sedute del Consiglio

Art. 80

Poteri di polizia

1. I poteri necessari al mantenimento dell'ordine in aula spettano al Consiglio e sono

esercitati in suo nome dal Presidente, coadiuvato dai segretari questori.

2. La forza pubblica non può entrare nell'aula del Consiglio se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 81

Richiamo all'ordine

1. Se un consigliere pronunzia parole sconvenienti o turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta, il Presidente del Consiglio lo richiama nominandolo.

2. Ogni imputazione che possa ledere l'onorabilità, come pure ogni attacco a base di personalismi, costituisce violazione dell'ordine.

3. Il consigliere richiamato può chiedere la parola per esporre al Consiglio le sue spiegazioni per non più di cinque minuti. Se il consigliere respinge il richiamo all'ordine inflittogli dal Presidente, questi invita il Consiglio a decidere con votazione per alzata di mano, senza discussione.

Art. 82

Esclusione dalla seduta e censura

1. Qualora il Presidente richiami all'ordine un consigliere per due volte durante la stessa seduta o quando un consigliere anche indipendentemente da precedenti richiami provochi tumulti o disordini nell'aula o trascenda ad ingiurie, minacce o vie di fatto, il Presidente, sentito l'Ufficio di presidenza, può disporre l'esclusione del consigliere dall'aula per il resto della seduta e, nei casi più gravi, infliggergli la censura.

2. La censura implica, oltre l'esclusione immediata dall'aula, l'interdizione dal ricomparirvi per un numero di sedute non inferiore a due e non superiore a quattro. Il numero delle sedute dalle quali il consigliere censurato è escluso viene deliberato, su proposta del Presidente, dall'Ufficio di presidenza e comunicato poi al Consiglio senza che possa essere oggetto di discussione.

Art. 83

Inottemperanza alle sanzioni disciplinari

1. Se il consigliere escluso dall'aula o censurato non ottempera all'invito di allontanarsi o tenta di rientrare nell'aula prima che sia trascorso il termine previsto, il Presidente sospende la seduta e incarica i segretari questori di eseguire le sue disposizioni. In tale caso la durata della sanzione si intende automaticamente raddoppiata.

Art. 84

Tumulto in aula

1. Qualora sorga un tumulto in aula e riescano vani i richiami all'ordine, il Presidente abbandona il seggio e la seduta si intende sospesa. Ripresa la seduta, se il tumulto continua, il Presidente toglie la seduta. In questo caso il Presidente riunisce il Consiglio con convocazione a domicilio entro i successivi sette giorni, salvo che entro lo stesso termine il calendario dei lavori preveda già una seduta.

Art. 85

Ammissione e comportamento del pubblico

1. Nessuna persona estranea al Consiglio e ai servizi relativi può introdursi nell'aula del Consiglio.
2. Il pubblico può assistere alle sedute del Consiglio negli appositi spazi ad esso riservati.
3. Durante la seduta le persone ammesse devono mantenere un contegno corretto e rimanere in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.
4. L'Ufficio di presidenza fissa con un apposito regolamento le modalità di ammissione del pubblico e le eventuali ulteriori disposizioni circa il comportamento dello stesso. Tale regolamento deve essere esposto all'ingresso riservato al pubblico.
5. Il Presidente può disporre l'immediata espulsione di chi turba l'ordine o viola le disposizioni del presente regolamento o di quello adottato dall'Ufficio di presidenza.
6. In caso di oltraggio al Consiglio o ad alcuno dei suoi componenti il Presidente fa espellere dalle tribune l'autore del fatto.

Titolo IV

Procedimento legislativo

Capo I

Iniziativa legislativa

Art. 86

Esercizio dell'iniziativa legislativa

1. L'iniziativa delle leggi spetta al popolo, ai consiglieri e alla Giunta. Per l'iniziativa popolare valgono le disposizioni della legge regionale prevista dall'articolo 60 dello Statuto di autonomia.
2. L'iniziativa delle leggi si esercita mediante la presentazione di progetti redatti in articoli e accompagnati da una relazione illustrativa. Il progetto è sottoscritto da tutti i proponenti o, nel caso di iniziativa della Giunta, dall'assessore competente.
3. I disegni di legge non redatti secondo quanto disposto dal comma 2 sono irricevibili.

Art. 87

Presentazione dei disegni di legge

1. I disegni di legge sono presentati alla segreteria del Consiglio e vengono contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.

Art. 88

Assegnazione alle commissioni permanenti, distribuzione e annuncio in aula

1. Il Presidente del Consiglio assegna i disegni di legge alle commissioni competenti per materia. Quando un disegno di legge concerne materie di competenza di più commissioni, il Presidente lo assegna alla commissione a competenza prevalente.
2. I disegni di legge sono stampati e distribuiti a tutti i consiglieri e alla Giunta nonché

tenuti a disposizione presso la segreteria del Consiglio per chiunque ne voglia prendere visione.

3. Nella successiva seduta del Consiglio il Presidente dà comunicazione dei disegni di legge presentati e della commissione cui sono stati assegnati.

Art. 89

Improcedibilità dei disegni di legge respinti

1. Non possono essere presentati disegni di legge che riproducano il contenuto dei disegni di legge precedentemente respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione.

2. Sull'improcedibilità decide il Presidente.

Art. 90

Procedura d'urgenza

1. All'atto della presentazione di un disegno di legge il proponente può chiedere al Consiglio che ne sia dichiarata l'urgenza. Analoga richiesta può essere formulata dal primo firmatario di proposte d'iniziativa popolare.

2. La richiesta è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva del Consiglio dopo che sia stato distribuito il testo del disegno di legge cui la richiesta si riferisce. Sentito un oratore contro ed uno a favore, per non più di cinque minuti ciascuno, il Consiglio delibera con votazione per alzata di mano.

3. Se la richiesta è presentata quando il Consiglio non è convocato, il Presidente decide in merito sentito il parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi.

4. L'approvazione della dichiarazione d'urgenza comporta la riduzione di tutti i termini alla metà.

5. La richiesta della procedura d'urgenza non può essere formulata per i disegni di legge concernenti il bilancio di previsione, la legge finanziaria, il piano di sviluppo, l'assestamento e il rendiconto.

Art. 91

Ritiro dei disegni di legge

1. I disegni di legge possono essere ritirati dal proponente dandone comunicazione al Presidente del Consiglio in qualsiasi momento ma prima del passaggio alla discussione articolata in aula.

2. Il Presidente del Consiglio informa i consiglieri dell'avvenuto ritiro e ne dà comunicazione in aula nella prima seduta successiva.

Capo II

Procedimento in commissione

Art. 92

Termine per l'inizio dell'esame dei disegni di legge in commissione

1. Il presidente della commissione pone all'ordine del giorno i disegni di legge pervenutigli entro quindici giorni.

Art. 93

Svolgimento della discussione in commissione

1. Data lettura della relazione accompagnatoria del disegno di legge, la discussione in commissione è introdotta secondo la disciplina di cui al comma 1 dell'articolo 44.
2. La discussione generale prosegue con gli interventi del proponente, dei consiglieri e della Giunta che possono parlare complessivamente per non più di un'ora.
3. In commissione non sono ammessi ordini del giorno, fatta eccezione per gli ordini del giorno di non passare all'esame degli articoli.
4. Se l'ordine del giorno di non passare all'esame degli articoli viene approvato, il presidente della commissione rimette il disegno di legge al Presidente del Consiglio.
5. La discussione articolata si svolge sul testo di ciascun articolo e sul complesso degli emendamenti ad esso proposti. Ogni consigliere può intervenire complessivamente per non più di trenta minuti su ciascun articolo.
6. La votazione finale sul disegno di legge ha luogo per alzata di mano.
7. Al termine della discussione la commissione nomina un relatore per la trattazione davanti al Consiglio. I componenti dissenzienti annunciano al presidente della commissione proprie relazioni di minoranza entro cinque giorni.
8. Qualora un disegno di legge sia approvato integralmente da una commissione all'unanimità dei presenti la commissione stessa può astenersi dal presentare relazioni scritte.

Art. 94

Esame abbinato

1. Se all'esame di una commissione si trovano contemporaneamente disegni di legge vertenti sulla stessa materia, il Presidente della commissione ne abbina la trattazione.
2. L'abbinamento è sempre possibile fino a quando non è stata dichiarata chiusa la discussione generale.
3. Dopo l'esame preliminare delle proposte abbinate, la commissione, previo consenso dei proponenti, può procedere alla redazione di un testo unificato.

Art. 95

Partecipazione dei proponenti

1. Il proponente non componente della commissione, invitato ai sensi dell'articolo 41, non ha diritto di voto pur rimanendo nella sua facoltà la presentazione di emendamenti.

Art. 96

Termine per la presentazione delle relazioni

1. Le relazioni della commissione devono essere presentate dal presidente della commissione al Presidente del Consiglio entro quindici giorni dalla conclusione dell'esame del disegno di legge in commissione.
2. E' in facoltà dei relatori chiedere una proroga non superiore a dieci giorni. Tale richiesta viene trasmessa dal presidente della commissione al Presidente del Consiglio, cui spetta decidere.

Art. 97

Termine per la distribuzione delle relazioni

1. Le relazioni della commissione devono essere inviate ai consiglieri almeno tre giorni prima che si apra la discussione in Consiglio sul disegno di legge cui si riferiscono.

Art. 98

Rinvio

1. La disciplina del presente capo è integrata dalle disposizioni dettate per il procedimento legislativo in Consiglio nell'articolo 99, nell'articolo 100 comma 2, nell'articolo 105, nell'articolo 108, nell'articolo 109, nell'articolo 111, nell'articolo 112, nell'articolo 114 e nell'articolo 115.

Capo III

Procedimento in Consiglio

Art. 99

Disposizione generale

1. La trattazione in Consiglio di un disegno di legge comprende la lettura delle relazioni, la discussione generale e la discussione degli articoli.

Art. 100

Lettura delle relazioni

1. La trattazione di un disegno di legge inizia con la lettura della relazione accompagnatoria seguita dalla lettura delle relazioni della commissione.

2. Su proposta di un consigliere, una o più relazioni possono essere date per lette qualora nessuno si opponga. Le relazioni sono comunque inserite nel resoconto integrale della seduta.

Art. 101

Apertura e chiusura della discussione generale

1. Dopo la lettura delle relazioni il Presidente del Consiglio dichiara aperta la discussione generale.

2. La discussione generale consiste negli interventi sulle linee generali del disegno di legge da parte del proponente, dei relatori, dei consiglieri iscritti a parlare e della Giunta, che possono intervenire per non più di due volte e complessivamente per sessanta minuti. Il proponente può intervenire per non più di due volte e complessivamente per novanta minuti.

3. Al termine degli interventi, il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la discussione generale e concede la parola alla Giunta, ai relatori e al proponente per non più di venti minuti ciascuno.

4. Se la Giunta chiede nuovamente di parlare dopo il proponente, sulle sue dichiarazioni si riapre la discussione con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

5. In caso di abbinamento di due o più disegni di legge il tempo di intervento di cui al

comma 2 è aumentato di trenta minuti per ciascun disegno di legge abbinato, oltre il primo.

Art. 102

Rinvio in commissione

1. Su proposta di ciascun consigliere e previo assenso del proponente, il Consiglio può rinviare, anche in sede di discussione articolata, l'esame di un disegno di legge alla commissione competente, quando si renda necessaria od opportuna un'ulteriore istruttoria.

2. La proposta di rinvio può essere contenuta in un ordine del giorno di istruzione alla commissione.

3. Sulla proposta possono parlare un oratore contro ed uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. Il Consiglio decide con votazione per alzata di mano.

Art. 103

Ordini del giorno

1. Prima della chiusura della discussione generale, possono essere presentati da ciascun consigliere ordini del giorno sul contenuto complessivo del disegno di legge.

2. Gli ordini del giorno sono letti e illustrati dai presentatori nel corso della discussione generale. Al termine della stessa, su ogni ordine del giorno presentato, può intervenire, per non più di cinque minuti, un consigliere per ciascun gruppo, fatta eccezione per i consiglieri componenti il gruppo misto, nonché un componente la Giunta.

3. Un componente la Giunta e il primo firmatario hanno inoltre diritto ad un secondo intervento di pari tempo in sede di replica.

4. Previo assenso del primo firmatario, possono essere presentati emendamenti. Essi sono esaminati e votati unitamente all'ordine del giorno.

5. Gli ordini del giorno possono essere ritirati fino alla conclusione della discussione.

6. Eventuali dichiarazioni di voto possono essere fatte da un consigliere per ogni gruppo, fatta eccezione per i consiglieri appartenenti al gruppo misto. Sono ammesse le dichiarazioni di voto di consiglieri che intendono dichiarare il loro dissenso rispetto alle posizioni espresse dai rispettivi gruppi. Per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.

7. Su richiesta di ogni consigliere e previo assenso del primo firmatario, il testo dell'ordine del giorno può essere votato per parti separate distinguendo la premessa dal dispositivo o i vari punti di quest'ultimo.

8. Agli ordini del giorno si applica la disciplina di cui agli articoli 148 e 149.

Art. 104

Ammissibilità degli ordini del giorno

1. Non sono ammessi ordini del giorno aventi oggetto estraneo all'argomento in discussione, redatti in termini sconvenienti o contrastanti con anteriori deliberazioni del Consiglio adottate sullo stesso argomento nell'ambito della medesima tornata.

2. Sull'ammissibilità degli ordini del giorno il Presidente decide inappellabilmente.

Art. 105

Ordine del giorno di non passare all'esame degli articoli

1. Prima della chiusura della discussione generale, ciascun consigliere può presentare un ordine del giorno diretto ad impedire il passaggio all'esame degli articoli.

2. Gli ordini del giorno di non passare all'esame degli articoli sono letti e illustrati dai presentatori nel corso della discussione generale.

3. Gli ordini del giorno di non passare all'esame degli articoli sono votati, con un'unica votazione, prima di quelli di cui all'articolo 103. In caso di approvazione, gli ordini del giorno di cui all'articolo 103 decadono.

4. Se il Consiglio approva l'ordine del giorno di non passare all'esame degli articoli, il disegno di legge si considera respinto.

Art. 106

Discussione degli articoli

1. Esaurita la discussione generale e conclusa la votazione degli ordini del giorno, il Consiglio passa all'esame degli articoli.

2. Ogni consigliere può intervenire nella discussione di ciascun articolo una sola volta e per non più di dieci minuti.

Art. 107

Presentazione degli emendamenti

1. Gli emendamenti devono essere presentati almeno quattro giorni prima dell'inizio della settimana in cui ha luogo la discussione del disegno di legge.

2. Gli emendamenti a emendamenti possono essere presentati sino ad un'ora prima della seduta in cui ha inizio la discussione sul disegno di legge.

3. Il Presidente del Consiglio può ammettere eccezionalmente la presentazione di emendamenti nel corso della seduta.

Art. 108

Ammissibilità degli emendamenti

1. Non sono ammessi emendamenti aventi oggetto estraneo all'argomento in discussione, redatti in termini sconvenienti o contrastanti con anteriori deliberazioni del Consiglio adottate sullo stesso argomento nell'ambito della medesima tornata.

2. Sull'ammissibilità degli emendamenti il Presidente decide inappellabilmente.

Art. 109

Ritiro degli emendamenti

1. L'emendamento può essere ritirato dallo stesso proponente. In tal caso può essere fatto proprio da altri consiglieri.

Art. 110

Discussione degli emendamenti

1. Nella discussione di ogni emendamento o emendamento ad emendamento ciascun consigliere può intervenire una sola volta e per non più di cinque minuti.

Art. 111

Votazione degli emendamenti e degli articoli

1. La votazione si fa su ogni articolo e sugli emendamenti ad esso proposti, che sono votati prima dell'articolo al quale si riferiscono. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quest'ultimo.
2. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli soppressivi, poi quelli sostitutivi ed infine quelli aggiuntivi.
3. Se ad un articolo è proposto un solo emendamento e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo originario.
4. Il Presidente decide l'ordine delle votazioni secondo criteri di economia e di logica.

Art. 112

Votazione per parti separate

1. Quando il testo dell'articolo o dell'emendamento da mettere ai voti contenga più norme o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo autonomo, è ammessa la votazione per parti separate.
2. La votazione per parti separate può essere chiesta da ciascun consigliere e su di essa decide il Presidente.

Art. 113

Votazione finale

1. La votazione finale sul disegno di legge ha luogo per scrutinio segreto.

Art. 114

Disegni di legge con un solo articolo

1. Quando un disegno di legge consiste in un solo articolo e non siano stati proposti articoli aggiuntivi, dopo l'eventuale votazione degli emendamenti si procede direttamente alla votazione finale, salvo il caso di richiesta di votazione per parti separate.

Art. 115

Correzioni formali

1. Prima della votazione finale di un disegno di legge ogni consigliere può richiamare l'attenzione del Consiglio sopra le correzioni di forma e le modificazioni in sede di coordinamento del testo che appaiano opportune e proporre le conseguenti modifiche.
2. Sulla proposta possono parlare un oratore contro ed uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. Il Consiglio decide con votazione per alzata di mano.
3. Il Presidente procede, in ogni caso, al coordinamento formale del testo approvato.

Art. 116

Trasmissione dei disegni di legge al Commissario del Governo

1. Il Presidente del Consiglio trasmette i disegni di legge approvati dal Consiglio al commissario del Governo per la provincia di Trento ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto di autonomia.

Art. 117

Rinvio

1. Per gli aspetti non disciplinati dal presente titolo, si rinvia alle disposizioni dettate dal titolo III, in quanto applicabili.

Capo IV

Procedure particolari

Art. 118

Modalità di discussione sui capitoli dei bilanci

1. La discussione sui singoli capitoli dei disegni di legge concernenti il bilancio di previsione, l'assestamento dello stesso e il rendiconto avviene iniziando dai capitoli di entrata e proseguendo con quelli relativi alla spesa secondo la seguente procedura:

- a) vengono posti in discussione soltanto quei capitoli sui quali i consiglieri, prima della chiusura della discussione generale, hanno chiesto di intervenire facendo uso degli appositi moduli distribuiti a cura della presidenza all'inizio della discussione generale;
- b) la discussione sui capitoli è svolta in occasione dell'esame del relativo articolo;
- c) ogni consigliere può intervenire su ciascun capitolo in discussione per una sola volta e per non più di cinque minuti;
- d) i capitoli sui quali non è stato chiesto di intervenire si considerano approvati;
- e) se un consigliere risulta assente dall'aula al momento in cui si discute il capitolo sul quale aveva chiesto la parola, decade dal diritto alla parola e il capitolo si considera approvato, a meno che sullo stesso non abbiano chiesto la parola altri consiglieri.

Art. 119

Esame dei disegni di legge rinviati dal Governo

1. Nel caso di rinvio di un disegno di legge da parte del Governo, il Presidente comunica ai consiglieri e all'assemblea i motivi del rinvio e dispone l'inoltro del disegno di legge alla competente commissione.

2. Se in commissione o in Consiglio vengono presi in considerazione soltanto gli articoli che hanno dato luogo al rinvio, la discussione e la votazione è limitata agli stessi. E' comunque necessaria la votazione finale.

Art. 120

Iniziativa popolare

1. Il procedimento riguardante l'iniziativa popolare è regolato dalla legge regionale prevista dall'articolo 60 dello Statuto di autonomia.

2. I disegni di legge d'iniziativa popolare, qualora il loro esame non sia stato completato nel corso della legislatura in cui sono stati presentati, non decadono e vengono trasferiti all'esame della legislatura successiva.

Art. 121

Decadenza dei disegni di legge

1. I disegni di legge non esaminati dal Consiglio decadono allo scadere della legislatura, con eccezione dei disegni di legge di iniziativa popolare e dei disegni di legge rinviati dal Governo nell'ultimo trimestre, che sono riportati all'esame della legislatura successiva.

Art. 122

Referendum abrogativo di leggi provinciali

1. Il procedimento riguardante il referendum abrogativo di leggi provinciali è regolato dalla legge regionale prevista dall'articolo 60 dello Statuto di autonomia.

Titolo V

Procedimenti particolari

Capo I

Nomine e designazioni di competenza del Consiglio

Art. 123

Procedimento per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio

1. Ogniqualevolta il Consiglio debba procedere a nomine o designazioni, fermo restando quanto disposto in materia dal presente regolamento o da norme speciali di legge, ciascun consigliere scrive su apposita scheda il nome dei componenti da eleggere in misura non superiore a uno per nomine o designazioni fino a due componenti e in misura non superiore a due terzi, non computando le frazioni inferiori a metà dell'unità, nel caso di nomine o designazioni di più di due componenti.

Art. 124

Modalità della votazione

1. La votazione relativa a nomine o designazioni avviene a scrutinio segreto.
2. Possono essere votati soltanto i nominativi per i quali è stata presentata la candidatura.
3. Ogni consigliere riceve una scheda, predisposta su appositi stampati.
4. Per le nomine e le designazioni nelle quali si possa scrivere nella scheda più di un nominativo, le schede recanti un numero di nominativi inferiore al previsto sono valide. Le schede che contengono un numero di nominativi superiore al previsto sono nulle.
5. Le designazioni dubbie sono annullate.

Art. 125

Validità della deliberazione

1. Salvo quanto disposto da norme speciali di legge o del presente regolamento, si intendono eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono il maggior numero di voti.

Qualora più candidati abbiano conseguito eguale numero di voti, si procede a votazione di ballottaggio tra essi; a parità di voti risulta eletto il più anziano d'età.

Art. 126

Nomine e designazioni suppletive

1. La procedura prevista dal presente capo si osserva, in quanto possibile, anche per le nomine e le designazioni suppletive.

Art. 127

Tutela delle minoranze

1. Ogniqualvolta in forza di disposizioni di leggi o del presente regolamento sia necessario garantire in una nomina o designazione la rappresentanza delle minoranze presenti in Consiglio, se l'esito di una votazione non assicura tale risultato, il Presidente proclama eletto il candidato di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

2. Per le nomine e le designazioni riservate da leggi o dal presente regolamento alle minoranze presenti in Consiglio, i consiglieri di minoranza adottano, d'intesa con il Presidente, un'apposita regolamentazione a garanzia di un'autonoma individuazione dei propri rappresentanti e di un'equa distribuzione delle nomine e delle designazioni tra i singoli gruppi.

Capo II

Pareri

Art. 128

Pareri sui provvedimenti della Giunta

1. La Giunta trasmette al Presidente del Consiglio lo schema delle delibere e di ogni altro provvedimento da sottoporre al preventivo parere delle commissioni ai sensi delle leggi vigenti. Il Presidente l'assegna alla commissione competente per materia.

2. Qualora la singola legge che prevede il parere non detti una disciplina specifica, la commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dall'assegnazione.

3. La discussione si svolge, di norma, sull'intero testo, nel rispetto dei limiti temporali indicati dal comma 2 dell'articolo 44.

4. La votazione avviene in ogni caso sull'intero testo.

Capo III

Impugnazioni e ratifiche

Art. 129

Esame delle proposte di impugnazione dinanzi alla Corte costituzionale

1. Le proposte di impugnazione di leggi o di atti aventi valore di legge dello Stato, delle regioni o della Provincia autonoma di Bolzano e le proposte di ratifica, presentate dalla Giunta, per le impugnazioni adottate dalla stessa in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 54, numero 7, dello Statuto di autonomia, sono assegnate dal Presidente del

Consiglio alla commissione competente per materia che esprime un parere.

2. Per la procedura in commissione si applica l'articolo 128. Qualora l'applicazione del termine fissato dal comma 2 dell'articolo 128 rendesse impossibile o difficile il rispetto dei termini di ricorso previsti nella legge sul funzionamento della Corte costituzionale o nello Statuto di autonomia, il Presidente del Consiglio è tenuto a prescrivere alla commissione competente un termine che consenta al Consiglio di deliberare sulla questione in tempo utile.

3. Per l'esame in Consiglio si applicano, in quanto possibile, le disposizioni del titolo III, capo II del presente regolamento.

Art. 130

Ratifica dei provvedimenti adottati in via d'urgenza dalla Giunta

1. La disciplina dell'articolo 129 si applica a tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati in via d'urgenza dalla Giunta ai sensi dell'articolo 54, numero 7, dello Statuto di autonomia, e trasmessi dalla stessa al Presidente del Consiglio per la ratifica.

Capo IV

Seguito delle sentenze della Corte costituzionale e dei referendum

Art. 131

Seguito dell'annullamento e dell'abrogazione di leggi provinciali

1. Nel caso di annullamento, anche parziale, di una legge della Provincia in forza di una sentenza della Corte costituzionale o di una deliberazione del Parlamento ovvero di abrogazione a seguito di referendum, il Presidente del Consiglio informa della questione la commissione competente per materia.

2. La commissione, ove ritenga che a seguito dell'annullamento o dell'abrogazione debbano essere introdotte nuove disposizioni di legge e non sia già stata assunta al riguardo una iniziativa legislativa, esprime in un apposito documento il proprio parere, indicando i criteri informativi della nuova disciplina. Il documento è distribuito a tutti i consiglieri e alla Giunta.

Capo V

Esame delle relazioni del Difensore civico

Art. 132

Esame delle relazioni del Difensore civico

1. Il presidente del Consiglio, ricevute le relazioni predisposte dal Difensore civico, ne trasmette copia a tutti i consiglieri ed alla Giunta.

2. L'esame delle relazioni è posto all'ordine del giorno del Consiglio nella prima tornata successiva alla data della loro trasmissione.

Art. 133

Discussione sulle relazioni

1. Nella discussione in Consiglio non si dà luogo alla lettura della relazione. Il dibattito si svolge secondo la procedura prevista dall'articolo 65.

2. Durante la discussione possono essere presentati da ciascun consigliere ordini del giorno sul contenuto della relazione. Per la loro discussione e votazione si applica la disciplina di cui agli articoli 103 e 104.

Titolo VI *Funzione di controllo e di indirizzo politico*

Capo I *Diritti di informazione*

Art. 134 *Informazione dei consiglieri*

1. I consiglieri hanno diritto ad ottenere tempestivamente dall'amministrazione provinciale così come dagli organi ed enti o aziende da essa dipendenti le informazioni utili all'esercizio del loro mandato. La richiesta di informazioni, atti e dati deve essere rivolta al Presidente della Giunta o all'assessore rispettivamente competenti per materia.

2. I consiglieri possono accedere, anche con strumenti informatici, alla conoscenza dei dati finanziari relativi alla evoluzione dinamica del bilancio e a quelli statistici nonché all'esame e alla acquisizione di copie degli atti deliberativi della Giunta provinciale.

3. Nel caso si verificano ritardi o vengano opposti dinieghi, i consiglieri interessano il Presidente del Consiglio che provvede a richiedere chiarimenti al Presidente della Giunta.

Art. 135 *Rilascio di copie*

1. Ogni cittadino può ottenere, con richiesta scritta, dall'Ufficio di presidenza copia integrale:

- a) dei verbali delle sedute del Consiglio provinciale, salvo che si tratti di sedute dichiarate non pubbliche ai sensi del presente regolamento;
- b) delle deliberazioni e degli atti inerenti le funzioni del Consiglio provinciale.

2. Il rilascio di tali copie è subordinato al pagamento della somma, non superiore al costo, stabilita dall'Ufficio di Presidenza.

Capo II *Commissioni di indagine, di studio e conferenze di informazione*

Art. 136 *Commissioni di indagine*

1. Il Consiglio può deliberare l'istituzione di commissioni di indagine ai sensi dell'articolo 16.

2. Le commissioni acquisiscono notizie, informazioni e documenti relativi al tema dell'indagine e, con apposito documento, al termine dei propri lavori riferiscono al Consiglio le acquisizioni e le conclusioni raggiunte. Ove lo ritengano opportuno, avanzano

proposte.

3. La commissione della sua prima riunione nomina un presidente, un vicepresidente e un segretario secondo la disciplina di cui all'articolo 26.

4. Si applica, in quanto possibile, la disciplina sul funzionamento delle commissioni permanenti.

Art. 137

Commissioni di studio

1. Il Consiglio può deliberare l'istituzione di commissioni di studio ai sensi dell'articolo 16.

2. Le commissioni approfondiscono determinati argomenti o temi e, con apposito documento, al termine dei propri lavori riferiscono al Consiglio le conoscenze acquisite.

3. La commissione nella sua prima riunione nomina un presidente, un vicepresidente e un segretario secondo la disciplina di cui all'articolo 26.

4. Si applica, in quanto possibile, la disciplina sul funzionamento delle commissioni permanenti.

Art. 138

Conferenze di informazione

1. Su richiesta di almeno tre presidenti di gruppo o della Giunta o su proposta dell'Ufficio di presidenza, il Presidente del Consiglio può disporre che si svolga una conferenza di informazione.

2. La conferenza di informazione, nel cui corso non viene assunta deliberazione alcuna, ha luogo, secondo il programma stabilito dal Presidente del Consiglio, per informare i consiglieri su argomenti che ricadano tra le materie oggetto di potestà legislativa provinciale o che rivestano importanza politica generale.

3. La conferenza di informazione è una riunione in cui il Consiglio ascolta esperti ed altre persone competenti sulle materie di cui al comma 2.

4. La richiesta di svolgimento di una conferenza di informazione deve essere rivolta per iscritto al Presidente del Consiglio e deve contenere, in ogni caso, l'oggetto e le proposte circa i partecipanti.

5. Hanno diritto a partecipare alla conferenza di informazione tutti i consiglieri nonché le persone autorizzate dal presidente.

Capo III

Interrogazioni e interpellanze

Sezione I

Interrogazioni

Art. 139

Presentazione e pubblicazione delle interrogazioni

1. L'interrogazione, presentata per iscritto al Presidente del Consiglio, consiste nella semplice domanda, rivolta allo stesso o alla Giunta, per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se la Giunta intenda comunicare al

Consiglio documenti o notizie o abbia preso o intenda prendere alcun provvedimento su oggetti determinati; o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'amministrazione provinciale.

2. Le interrogazioni sono trasmesse a cura della segreteria del Consiglio a tutti i consiglieri.

3. Nel presentare un'interrogazione il consigliere può dichiarare che intende ricevere risposta scritta. In tal caso la Giunta è tenuta a rispondere entro quindici giorni, comunicando la risposta anche al Presidente del Consiglio. Questi ne cura la trasmissione a tutti i consiglieri.

Art. 140

Svolgimento delle interrogazioni

1. L'interrogante legge il testo dell'interrogazione e la illustra per non più di dieci minuti.

2. La risposta della Giunta all'interrogazione, di durata non eccedente i venti minuti, può dar luogo a replica non eccedente i cinque minuti da parte dell'interrogante per dichiarare se sia o no soddisfatto.

3. Nel caso in cui l'interrogazione sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento compete ad uno solo degli interroganti, come pure il diritto di replica. Salvo diverso accordo fra gli interroganti, si intende che tali diritti competono al primo firmatario.

Sezione II

Interpellanze

Art. 141

Presentazione delle interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda presentata per iscritto al Presidente del Consiglio e rivolta alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta in relazione a determinati problemi.

2. Le interpellanze sono trasmesse a cura della segreteria del Consiglio a tutti i consiglieri.

Art. 142

Svolgimento delle interpellanze

1. L'interpellante legge il testo dell'interpellanza e la illustra per non più di dieci minuti. Dopo le dichiarazioni della Giunta non eccedenti i venti minuti, l'interpellante espone, per non più di cinque minuti, le ragioni per le quali sia o no soddisfatto.

2. Nel caso in cui l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento compete ad uno solo degli interpellanti, come pure il diritto di replica. Salvo diverso accordo fra gli interpellanti, si intende che tali diritti competano al primo firmatario.

Sezione III

Disposizioni comuni a interrogazioni e interpellanze

Art. 143

Disposizioni comuni a interrogazioni e interpellanze

1. Le interrogazioni a risposta orale e le interpellanze sono poste all'ordine del giorno del Consiglio, a richiesta dell'interrogante o dell'interpellante, trascorsi almeno quindici giorni dalla loro presentazione.
2. Il Presidente del Consiglio può ammettere, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, la trattazione di interrogazioni e interpellanze prima del termine di cui al comma 1.
3. L'interrogante e l'interpellante possono ritirare l'interrogazione o l'interpellanza fino al momento in cui la Giunta si accinge a rispondere. Se l'interrogazione o l'interpellanza è stata sottoscritta da più presentatori, appartenenti a gruppi diversi, il ritiro deve essere effettuato da tutti i presentatori.
4. L'assenza degli interroganti o degli interpellanti comporta la dichiarazione, da parte del Presidente del Consiglio, di decadenza dell'interrogazione o dell'interpellanza.

Capo IV

Mozioni

Art. 144

Presentazione delle mozioni

1. Ciascun consigliere può presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. Le mozioni sono trasmesse a cura della segreteria del Consiglio a tutti i consiglieri.

Art. 145

Mozioni di revoca

1. La proposta di revoca di cui agli articoli 32 e 38 dello Statuto di autonomia è formulata a mezzo di una mozione.
2. La mozione è votata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art. 146

Mozioni di sfiducia

1. La mozione contenente la proposta di sfiducia al Presidente della Giunta, alla Giunta od ai suoi componenti, o al Presidente del Consiglio, all'Ufficio di Presidenza od ai suoi componenti, deve essere motivata e sottoscritta da almeno cinque consiglieri. La mozione di sfiducia può essere inoltre proposta da almeno tre componenti la commissione al presidente e al vicepresidente della commissione.
2. La mozione è votata per appello nominale e non può essere iscritta all'ordine del giorno prima che siano decorsi almeno sette giorni dalla sua presentazione.

Art. 147

Discussione delle mozioni

1. La trattazione delle mozioni inizia con la lettura del testo e la sua illustrazione, per

non più di venti minuti, da parte del primo firmatario.

2. Nella discussione delle mozioni non può intervenire che un solo consigliere per ciascun gruppo, fatta eccezione per i consiglieri componenti il gruppo misto, nonché un componente la Giunta. Gli interventi non possono superare i quindici minuti.

3. Un componente la Giunta e il primo firmatario hanno inoltre diritto ad un secondo intervento di pari tempo in sede di replica.

4. Previo assenso del primo firmatario, possono essere presentati emendamenti. Essi sono esaminati e votati unitamente alla mozione.

5. Le mozioni possono essere ritirate fino alla conclusione della discussione.

6. Eventuali dichiarazioni di voto possono essere fatte da un consigliere per ogni gruppo, fatta eccezione per i consiglieri appartenenti al gruppo misto. Sono ammesse le dichiarazioni di voto di consiglieri che intendono dichiarare il loro dissenso rispetto alle posizioni espresse dai rispettivi gruppi. Per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.

7. Su richiesta di ogni consigliere e previo assenso del primo firmatario, il testo della mozione può essere votato per parti separate distinguendo la premessa dal dispositivo o i vari punti di quest'ultimo.

Art. 148

Discussione abbinata di più mozioni

1. Il Presidente del Consiglio, sentiti i proponenti, può disporre che più mozioni relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi formino oggetto di una discussione unica.

Art. 149

Attuazione delle mozioni

1. Il Presidente del Consiglio tiene l'evidenza degli impegni connessi alle mozioni approvate ed informa delle eventuali scadenze i soggetti tenuti ad adempiervi.

Capo V

Disposizioni comuni a interrogazioni, interpellanze e mozioni

Art. 150

Inammissibilità

1. Non sono ammesse le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni redatte in termini ingiuriosi o sconvenienti.

2. Nel caso di formulazione con frasi ingiuriose o sconvenienti giudica inappellabilmente il Presidente del Consiglio.

Art. 151

Decadenza

1. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni non svolte decadono allo scadere della legislatura.

Capo VI
Petizioni

Art. 152
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio per chiedere provvedimenti legislativi o per esporre comuni necessità.
2. L'Ufficio di presidenza esamina la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1. Il Presidente del Consiglio trasmette alla commissione competente per materia le petizioni pervenute e ne invia copia alla Giunta ed a tutti i consiglieri.
3. L'esame in commissione si conclude, entro sei mesi, con una relazione al Consiglio in ordine all'oggetto della petizione.
4. Il Presidente del Consiglio trasmette la relazione a tutti i consiglieri e alla Giunta e dà comunicazione agli interessati dell'esito della petizione.

Capo VII
Deputazioni

Art. 153
Deputazioni

1. Le deputazioni sono delegazioni ufficiali del Consiglio.
2. Le deputazioni sono nominate dal Presidente, di norma secondo la proporzione dei gruppi consiliari e sono presiedute dal Presidente stesso, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

Titolo VII
Disposizioni finali e transitorie

Art. 154
Modifiche al regolamento interno

1. L'iniziativa per le proposte di modifica del regolamento interno del Consiglio spetta ai singoli consiglieri.
2. Le proposte di modifica vanno presentate al Presidente del Consiglio, entro il termine fissato annualmente dal Presidente stesso, che le trasmette a tutti i consiglieri.
3. Le proposte, dopo il primo coordinamento del Presidente, sono esaminate dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi estendendo l'invito ai proponenti. In caso di più proposte concorrenti si ricercheranno le possibili convergenze.
4. Le proposte, anche eventualmente modificate dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi, sono quindi poste all'ordine del giorno del Consiglio.
5. Per l'esame delle proposte di modifica si applica, in quanto possibile, la disciplina dettata per il procedimento legislativo in Consiglio. Per la loro approvazione è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Dopo l'approvazione, le modifiche al regolamento sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 155
Abrogazione

1. E' abrogato il regolamento interno del Consiglio provinciale approvato con deliberazione del Consiglio provinciale 25 ottobre 1973, n. 7 e modificato dalle deliberazioni 15 marzo 1977, n. 2 bis, 31 gennaio 1979, n. 3 e 18 luglio 1989, n. 8.

Art. 156
Disposizioni transitorie

1. Alla tornata dei lavori consiliari in corso di svolgimento all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme del regolamento interno vigente.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 155, le commissioni esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento interno proseguono la loro attività ai sensi dell'articolo 25 del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio provinciale 25 ottobre 1973, n. 7. L'articolo 25, comma 3, del presente regolamento entra in vigore, per la sua prima applicazione, in occasione della prossima nomina delle commissioni permanenti.

Art. 157
Pubblicazione ed entrata in vigore del regolamento interno

1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta pubblicazione.

Allegato (articolo 25, comma 3)
Elenco delle materie di competenza delle commissioni permanenti

1. Autonomia
(Statuto, norme d'attuazione, tutela delle minoranze, strumenti di democrazia diretta)
2. Organizzazione della Provincia
(Organi provinciali, ordinamento degli uffici e del personale, difensore civico, enti funzionali ed agenzie provinciali, attività e polizia amministrativa)
3. Strumenti economico-finanziari
(Demanio e patrimonio, attività negoziale, bilancio e contabilità, finanza provinciale e locale, imposte e tasse, programmazione, sistema informativo e statistico)
4. Enti locali
(Comprensori, comuni)
5. Urbanistica
(Edificabilità dei suoli, centri storici, espropriazioni, zone svantaggiate)
6. Tutela dell'ambiente e del paesaggio
(Tutela dei beni paesaggistici, difesa del suolo e tutela delle acque, tutela della flora, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, parchi naturali e biotopi)

7. Acque pubbliche e opere idrauliche
8. Fonti energetiche
(Fonti alternative e risparmio energetico)
9. Calamità naturali
(Protezione civile, difesa antincendi)
10. Agricoltura e foreste
(Agricoltura, apicoltura, agriturismo, zootecnia, bonifica, consorzi agrari, credito agrario, opere irrigue, terre incolte, silvicoltura, strade forestali, usi civici)
11. Caccia, pesca e protezione della fauna
12. Comunicazioni, trasporti e mezzi di comunicazione
(Viabilità, trasporti di interesse provinciale, impianti funiviari, circolazione, servizi radiotelevisivi)
13. Cave, miniere e acque minerali
14. Industria, commercio e artigianato
(Insediamenti industriali, incremento della produzione industriale, esercizi pubblici, fiere e mercati, tutela dei consumatori)
15. Turismo
(Esercizi turistici, promozione turistica, professioni turistiche)
16. Lavoro
(Occupazione, collocamento, formazione professionale)
17. Edilizia abitativa
18. Lavori pubblici
19. Assistenza sociale
(Asili nido, anziani, invalidi, portatori di handicap, emigrati e immigrati, cooperazione internazionale, volontariato, previdenza)
20. Assistenza sanitaria e ospedaliera
(Servizio sanitario provinciale, igiene pubblica, edilizia sanitaria, servizi farmaceutici, servizi veterinari, medicina del lavoro, prevenzione)
21. Attività sportive
(Impianti sportivi)
22. Istruzione
(Ordinamento scolastico, istruzione primaria e secondaria, università, edilizia scolastica, assistenza scolastica, diritto allo studio)
23. Attività culturali
(Usi e costumi locali, istituzioni culturali, tutela del patrimonio storico, artistico e

popolare, toponomastica)

24. Interventi per la cooperazione

25. Affari generali